SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 gennaio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Toscana

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 dicembre 2012, n. **231**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2012, N. 207

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;

al comma 5, le parole: «dell'autorizzazione integrata ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – (Valutazione del danno sanitario). – 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

al comma 6:

le parole: «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse;

dopo le parole: «nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto» sono inserite le seguenti: «, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le isti-

tuzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. (Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto). – 1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013-2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione:

a) delle disposizioni relative alla limitazione del *turn-over* e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;

c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 5617)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Mario Monti), Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Corrado Clini) (Governo Monti-I) il 3 dicembre 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 3 dicembre 2012 con pareri delle commissioni Legislazione, I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dal Comitato per la legislazione, in sede consultiva, l'11 dicembre 2012.

Esaminato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 7, 12, 13, 18 dicembre 2012.

Esaminato in Aula il 12, 18 dicembre 2012 ed approvato, il 19 dicembre 2012.

Senato della Repubblica: (atto n.3627)

Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 19 dicembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 dicembre 2012.

Esaminato dalla Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, 20 dicembre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 20 dicembre 2012.

———

AVVERTENZA

Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2012.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 92.

13G00002

LEGGE 31 dicembre 2012, n. **232**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2012, N. 223

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera *a)*, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «ad un quarto» e dopo le parole: «e 20, comma 1, lettera *a)*, primo periodo,» sono inserite le seguenti: «e lettera *b)*, primo e quarto periodo,»;

le lettere *b)* e *c)* sono soppresse.

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.050.000,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 5657)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro dell'interno (Cancellieri) il 18 dicembre 2012.

Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 18 dicembre 2012 con pareri delle Commissioni III, IV e V.

Esaminato dalla I Commissione , in sede referente, il 19 e 20 dicembre 2012.

Esaminato in Aula il 20 dicembre 2012; ed approvato il 21 dicembre 2012.

Senato della Repubblica: (atto n. 3647)

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 21 dicembre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 3ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 dicembre 2012.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, 21 dicembre 2012.

Esaminato in Aula il 21 dicembre 2012 ed approvato il 28 dicembre 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 2012.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 97.

13G00001

LEGGE 31 dicembre 2012, n. **233**.

Equo compenso nel settore giornalistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità, definizioni e ambito applicativo

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico

1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.

4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3.

Accesso ai contributi in favore dell'editoria

1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.

2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.

Art. 4.

Relazione annuale

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 3555)

Presentato dall'on. Silvano Moffa ed altri il 17 giugno 2010 .

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 15 luglio 2010 con pareri delle commissioni I, V, IX, XI, e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 7 luglio 2011; il 29 settembre 2011; il 25, e 26 ottobre 2011;1'8 novembre 2011; il 20 dicembre 2011, il 18 e 25 gennaio 2012.

Nuovamente assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 27 marzo 2012 con pareri delle Commissioni I, V, IX, XI e Questioni regionali.

Esaminato e approvato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 28 marzo 2012.

Senato della Repubblica: (atto n. 3233)

Assegnato alla 11ª Commissione (lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 4 aprile 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede deliberante, il 17 aprile 2012; il 19 giugno 2012; il 24 e 25 luglio 2012; il 23 e 30 ottobre 2012 e approvato, in un testo unificato con l'Atto n. 2429 (sen. Elio Lannutti ed altri), il 7 novembre 2012.

Camera dei deputati: (atto n. 3555-B)

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 13 novembre 2012 con pareri delle Commissioni I, II, V, IX, XI.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 22 e 27 novembre 2012 e approvato il 4 dicembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 36 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 36. — Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.».

Il testo dell'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), è il seguente:

«Art. 27. — Albo: contenuto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.».

13G00005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2012.

Ridefinizione del contingente in valore nominale delle Serie Speciali composte da 9 pezzi, nella versione fior di conio, millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 38745 del 4 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2011, concernente l'emissione, il corso legale, il contingente e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 2011, ed in particolare l'art. 3, punto 1, che stabilisce, tra l'altro, il contingente delle serie speciali composte da 9 pezzi, nella versione fior di conio, costituite dalle monete da 1-2-5-10-20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta da 2 euro celebrativa del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», per un valore nominale di euro 129.360,00, pari a 22.000 serie;

Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 4 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 38745 del 4 maggio 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 22.000 a n. 18.500;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle serie speciali composte da 9 pezzi, nella versione fior di conio, millesimo 2011, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 38745 del 4 maggio 2011, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 108.780,00, pari a n. 18.500 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A13634

DECRETO 18 dicembre 2012.

Ridefinizione del contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Esploratori Europei – Europa Coin» dedicata ad A. Vespucci, millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 57849 dell'8 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2011, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Esploratori Europei - Europa Coin», dedicata ad A. Vespucci, millesimo 2011;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 64234 del 29 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2011, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 170.000,00, pari a 17.000 unità;

Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 2 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 64234 del 29 luglio 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 17.000 a n. 8.592;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Esploratori Europei - Europa Coin» dedicata ad A. Vespucci, millesimo 2011, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 57849 dell'8 luglio 2011, stabilito in euro 170.000,00, pari a 17.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 64234 del 29 luglio 2011, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 85.920,00, pari a 8.592 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A13635

DECRETO 18 dicembre 2012.

Ridefinizione del contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 celebrative della Serie «Italia delle Arti – Anagni», millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 54441 del 24 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2011, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti - Anagni», millesimo 2011;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 57844 dell'8 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2011, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 35.000,00, pari a 7.000 unità;

Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 57844 dell'8 luglio 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 5.000;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 celebrative della serie «Italia delle Arti - Anagni», millesimo 2011, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 54441 del 24 giugno 2011, stabilito in euro 35.000,00 pari a 7.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 57844 dell'8 luglio 2011, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 25.000,00, pari a 5.000 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A13636

DECRETO 18 dicembre 2012.

Ridefinizione del contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5, celebrative del "150° Anniversario dell'Unità d'Italia", millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17668 del 2 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2011, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150°Anniversario dell'Unità d'Italia», millesimo 2011;

Visto l'art. 2 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 38747 del 4 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2011, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 50.000,00, pari a 10.000 unità;

Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 38747 del 4 maggio 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 10.000 a n. 9.000;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», millesimo 2011, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17668 del 2 marzo 2011, stabilito in euro 50.000,00, pari a 10.000 monete, con il decreto del Direttore Generale n. 38747 del 4 maggio 2011, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 45.000,00, pari a 9.000 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A13654

DECRETO 18 dicembre 2012.

Ridefinizione del contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 2 a circolazione ordinaria, celebrative del "150° Anniversario dell'Unità d'Italia", millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17670 del 2 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2011, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale, il corso legale e il relativo contingente delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «150°Anniversario dell'Unità d'Italia», millesimo 2011;

Visto l'art. 2 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 38749 del 4 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2011, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 40.000,00, pari a 20.000 unità;

Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 38749 del 4 maggio 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 20.000 a n. 13.350;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «150°Anniversario dell'Unità d'Italia», millesimo 2011, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17670 del 2 marzo 2011, stabilito in euro 40.000,00, pari a 20.000 monete, con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 38749 del 4 maggio 2011, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 26.700,00, pari a 13.350 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A13655
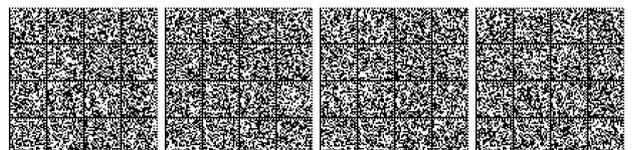
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 dicembre 2012.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Laguna di Grado e Marano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che, all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, individua, tra gli altri, il sito di «Laguna di Grado e Marano» come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di bonifica di «Laguna di Grado e Marano»;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto in particolare l'art. 36-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134 che stabilisce che, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1737 dell'11 ottobre 2012, trasmessa con nota del 16 ottobre 2012 con protocollo n. 34026, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 28248 del 18 ottobre 2012, con la quale si approva la relazione concernente la riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale Laguna di Grado e Marano» e si chiede di procedere alla riperimetrazione del sito medesimo ai sensi del citato art. 36-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 18 ottobre 2012 con protocollo n. 34249, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 28243 del 18 ottobre 2012, con la quale, ad integrazione della nota di cui al punto precedente, si trasmettono la relazione concernente la «Riperimetrazione del sito di interesse nazionale (SIN) della Laguna di Marano Lagunare e Grado», l'allegato alla Relazione dal titolo «Laguna di Marano e Grado - caratterizzazione ambientale», una tavola con la perimetrazione attuale del sito «Laguna di Grado e Marano» come da decreto ministeriale del 24 febbraio 2003 ed una tavola con la proposta di nuova perimetrazione del sito «Laguna di Grado e Marano»;

Vista la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 ottobre 2012 con protocollo n. 28838 con la quale è stata convocata una conferenza di servizi per il giorno 31 ottobre 2012 con il seguente punto all'ordine del giorno: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1737 dell'11 ottobre 2012 e relativi allegati finalizzati alla ridefinizione del perimetro del sito «Laguna di Marano e Grado», convocata al fine di acquisire il prescritto parere degli enti locali interessati a detta riperimetrazione;

Considerato che con la nota di cui al punto precedente sono stati invitati a partecipare alla conferenza di servizi del 31 ottobre 2012 la Regidne Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Gorizia, la Provincia di Udine, il Comune di Aquileia, il Comune di Carlino, il Comune Cervignano del Friuli, il Comune di Grado, il Comune di Marano
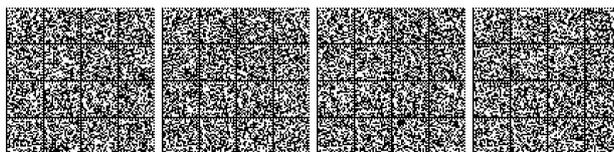
Lagunare, il Comune di Muzzana del Turgnano, il Comune di San Giorgio di Nogaro, il Comune di Terzo d'Aquileia ed il Comune di Torviscosa;

Considerato che la conferenza di servizi del 31 ottobre 2012 è stata regolarmente convocata ed era quindi idonea a deliberare sul punto all'ordine del giorno;

Considerato che ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso, comunque denominato, delle Amministrazioni convocate a partecipare alla conferenza di servizi, ma risultate assenti alla medesima;

Acquisita nel corso della conferenza di servizi del 31 ottobre 2012, la favorevole valutazione al nuovo perimetro del sito «Laguna di Grado e Marano», di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1737 dell'11 ottobre 2012, dai seguenti enti locali presenti alla conferenza stessa: Comune di Grado, Comune di Marano Lagunare, Comune di San Giorgio di Nogaro e Comune di Torviscosa;

Considerato che nella conferenza di servizi del 31 ottobre 2012 si è altresì deliberato di:

a. ritenere conclusa la procedura di acquisizione delle valutazioni degli Enti Locali ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

b. assicurare che, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla ridefinizione del perimetro del sito «Laguna di Grado e Marano», la documentazione agli atti della Direzione Generale Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche relativa alla porzione di sito che verrà deperimetrata e rientrerà nella competenza regionale, nonché lo stato del relativo *iter* istruttorio saranno trasmessi alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

c. prendere atto della nuova perimetrazione del sito «Laguna di Grado e Marano» così come indicata nella tavola trasmessa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rielaborata dall'ufficio cartografico della Direzione Generale Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche su base ortografica ed allegata al verbale della conferenza di servizi del 31 ottobre 2012 onde costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3695/TRI/DI/B del 4 dicembre 2012 recante il provvedimento finale di adozione, ex art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 31 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il perimetro del sito «Laguna di Marano e Grado» viene ridefinito così come riportato nelle tavole allegate al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 2.

1. Restano di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di territorio già compreso nella perimetrazione del sito «Laguna di Grado e Marano», che, a seguito del presente decreto, non è più incluso nella nuova perimetrazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro: CLINI

ALLEGATO
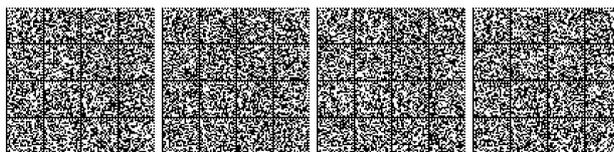
Perimetrazione del sito di interesse nazionale
LAGUNA DI GRADO E MARANO
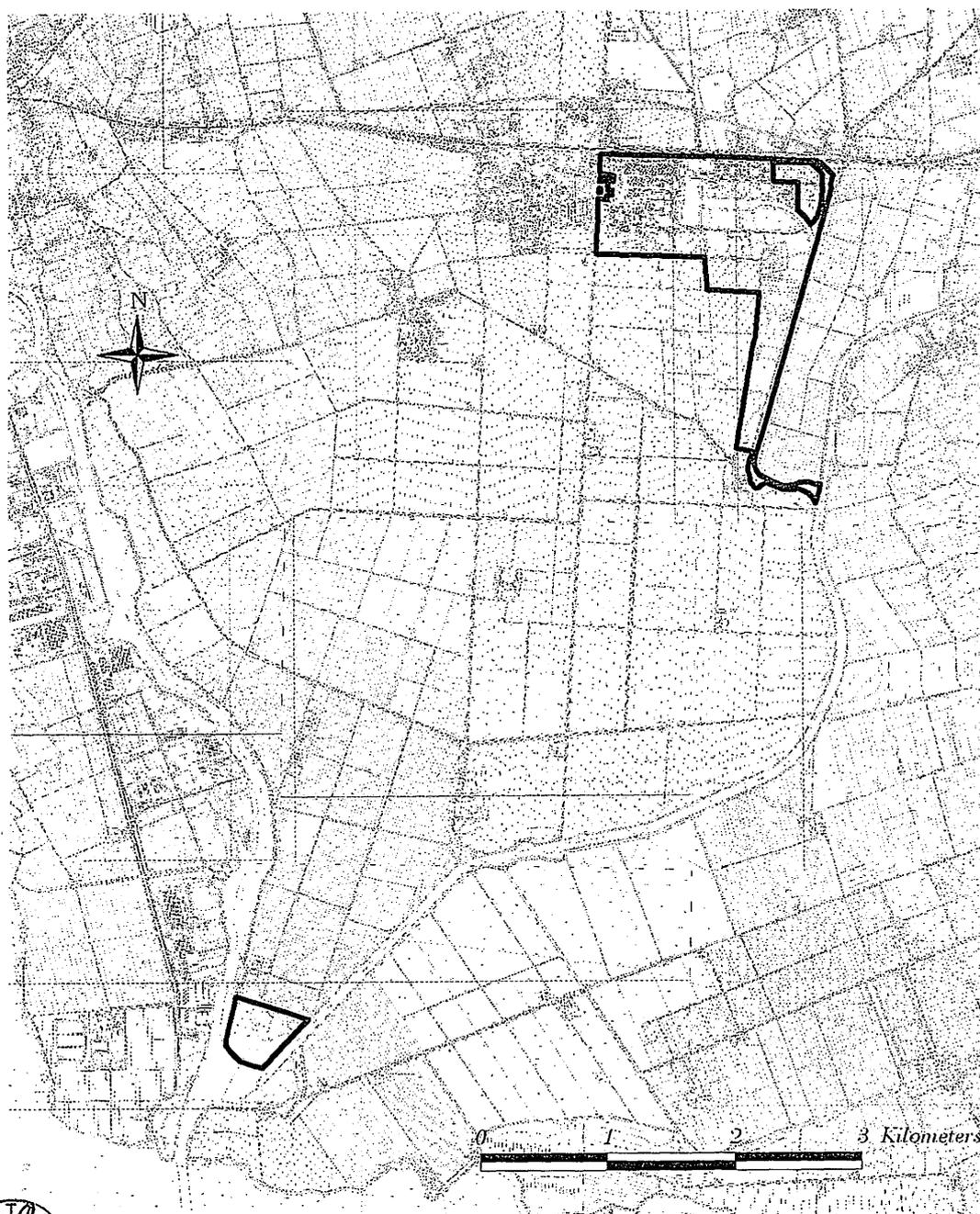
Perimetrazione del sito di interesse nazionale
LAGUNA DI GRADO E MARANO
(Fig. 1)

Perimetrazione del sito di interesse nazionale

LAGUNA DI GRADO E MARANO

(Fig. 2)

N
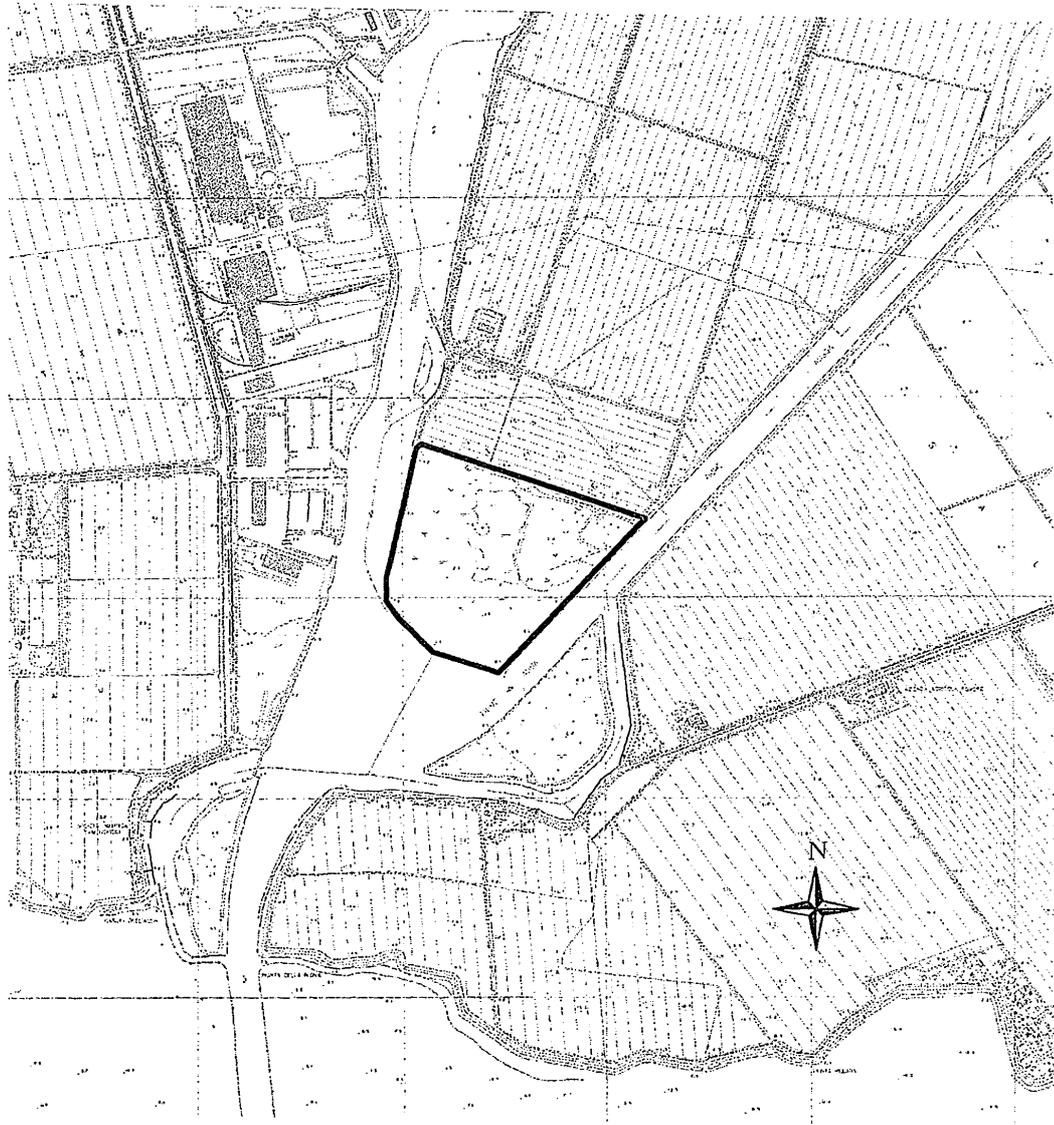
0 200 400 600 800 1000 Meters

12A13678
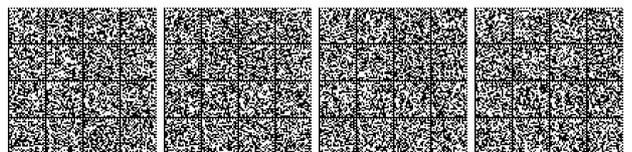
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Flexity».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2011 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vivando Bis», contenete la sostanza attiva metrafenone, uguale al prodotto di riferimento denominato «Vivando» registrato al n 13698 con decreto direttoriale in data 30 gennaio 2007, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che prodotto e uguale al citato prodotto di riferimento «Vivando» registrato al n 13698;
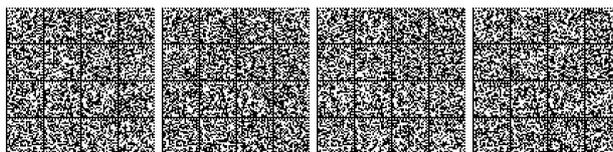
Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2007 di recepimento della direttiva 2007/6/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metrafenone nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva metrafenone;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Vista la nota con cui l'impresa ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in oggetto in «Flexity»;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Mademo (Monza-Brianza), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Flexity» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti alle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e di quello di riferimento, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del 29 maggio 2007 concernete l'iscrizione della sostanza attiva metrafenone nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Il prodotto è confezionato nelle taglie L 0,1 - 0,2 - 0,25 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle imprese estere:

Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania;

Basf Espanola S.A., Taragona, Spagna;

Basf Agro Production - Genay.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15346.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Fungicida

Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Metrafenone puro g 42,37 (500 g/l)

Coformulanti q. b. a g100

Contiene soluzione acquosa con 20% di benzisotiazolinone (CAS 2634-33-5): può provocare una reazione allergica.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano)

Officine di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania
BASF Espanola S.A., Taragona, Spagna
BASF Agro Production - Genay

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N.

Contenuto netto: 0.1 – 0.2 – 0.25 - 1 - 5 - 10 l

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un centro antiveleni

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulato come sospensione concentrata, FLEXITY è un fungicida indicato per la lotta contro l'oidio della vite.

Metrafenone, appartenente al nuovo gruppo chimico dei benzofenoni, possiede un meccanismo d'azione nuovo, diverso da quello dei fungicidi antioidici già in commercio.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Vite	Oidio (*Uncinula necator*)	20-25	0,2-0,25	8 - 12	3

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 l/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.000 l/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.

Si consiglia di usare FLEXITY nei periodi critici di sviluppo dell'oidio.

Il prodotto va applicato preventivamente.

Si consiglia l'impiego del prodotto nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

FITOTOSSCITÀ

Il prodotto, applicato da solo, non ha mai causato danni ai diversi vitigni sin qui saggiati.

COMPATIBILITÀ

FLEXITY è compatibile con i principali insetticidi, acaricidi e fungicidi.

In caso di miscela con prodotti a base di zolfo, metiram, cimoxanil, fosetil-alluminio e folpet si raccomanda di preparare la miscela in agitazione continua. FLEXITY è risultato incompatibile in miscela con alcuni prodotti a base di clorpirifos e acido giberellico.

In caso di miscela con altri prodotti è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il vigneto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.

Riempire il serbatoio con acqua fino a metà.

Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria.

Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.

Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

18 LUG. 2012

FOGLIO ILLUSTRATIVO

FLEXITY®

Fungicida

Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Metrafenone puro g 42,37 (500 g/l)
Coformulanti q. b. a g100

Contiene soluzione acquosa con 20% di benzisotiazolinone (CAS 2634-33-5): può provocare una reazione allergica.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano)

Officine di produzione:
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania
BASF Espanola S.A., Taragona, Spagna
BASF Agro Production - Genay

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: 0.1 – 0.2 – 0.25 - 1 - 5 - 10 l
Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulato come sospensione concentrata, FLEXITY è un fungicida indicato per la lotta contro l'oidio della vite.

Metrafenone, appartenente al nuovo gruppo chimico dei benzofenoni, possiede un meccanismo d'azione nuovo, diverso da quello dei fungicidi antioidici già in commercio.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Vite	Oidio (*Uncinula necator*)	20-25	0,2-0,25	8 - 12	3

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 l/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.000 l/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.
Si consiglia di usare FLEXITY nei periodi critici di sviluppo dell'oidio.
Il prodotto va applicato preventivamente.
Si consiglia l'impiego del prodotto nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

FITOTOSSCITÀ

Il prodotto, applicato da solo, non ha mai causato danni ai diversi vitigni sin qui saggiati.

COMPATIBILITÀ

FLEXITY è compatibile con i principali insetticidi, acaricidi e fungicidi..
In caso di miscela con prodotti a base di zolfo, metiram, cimoxanil, fosetil-alluminio e folpet si raccomanda di preparare la miscela in agitazione continua. FLEXITY è risultato incompatibile in miscela con alcuni prodotti a base di clorpirifos e acido giberellico.
In caso di miscela con altri prodotti è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il vigneto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
Riempire il serbatoio con acqua fino a metà.
Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria.
Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

18 LUG. 2012

Etichetta per confezione di formato ridotto (da 100ml)

FLEXITY®

Fungicida

Sospensione concentrata (SC)

100 g di prodotto contengono:

Metrafenone puro	g	42,37 (500 g/l)
Coformulanti q. b.	g	100

Contiene soluzione acquosa con 20% di benzisotiazolinone (CAS 2634-33-5): può provocare una reazione allergica.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Reg. Min. Sanità n.

Contenuto netto: 100 ml

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB)

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DM
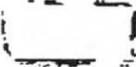
12A13649

DECRETO 18 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lan 70 WG».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 1° dicembre 2011 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Delan 70 Granulare», successivamente denominato «LAN 70 WG» contenente la sostanza attiva dithianon, uguale al prodotto di riferimento denominato «Delan 70 WG» registrato al n. 12437 con decreto direttoriale in data 27 gennaio 200 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza del requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale at citato prodotto di riferimento «Delan 70 WG» registrato al n. 12437;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/41/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dithianon nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva dithianon;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi; di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LAN 70 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da G 100 - 250 - 500; Kg 1 - 2 - 5.

Il prodotto è preparato presso lo stabilitnento dell'Impresa: Sti Solfotecnica Italiana Spa - via E. Torricelli 2 - Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15345.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LAN 70 WG

ANTICRITTOGAMICO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
DITIANON puro g 70
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggere gli occhi e la faccia. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) – 0362/512.1

Officine di produzione:
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. – del --

Contenuto netto: g 100 - 250 - 500; kg 1 – 2 – 5
Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua rimanente.

ATTENZIONE: durante la fase di miscelazione a carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

DOSI D'IMPIEGO
Trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni in funzione dell'andamento meteorologico e della virulenza delle malattie.
Melo: Ticchiolatura, Marciume lenticellare, cancri rameali: 100-120 g/hl: trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza della malattia; 80-90 g/hl: in zone e periodo meno favorevoli. **Pero:** Ticchiolatura: 80 g/hl; Cancri del legno: 150 g/hl. **Pesco**: Bolla, Corineo, Fusicocco (cancro), Monilia: 100-150 g/hl.
Vite: Peronospora: 100-120 g/hl.
Pomodoro: Peronospora: 150 g/hl.
Patata: Peronospora: 150 g/hl.
Peperone: Peronospora: 120 g/hl.
Spinacio: Peronospora fogliare: 100 g/hl.
Pisello: Antracnosi e Cilindrosporiosi: 120 g/hl.
Fiori e Piante Ornamentali (in pieno campo): Ticchiolatura e Ruggine della **Rosa**, Vaiolo e Ruggine del **Garofano**, Botrite e Antracnosi del **Ciclamino**, Botrite e Maculatura fogliare della **Primula**, Botrite, Ruggine dell'**Azalea** e dell'**Erica**, Antracnosi del **Ficus**, Septoria dell'**Oleandro**, Ruggine del **Rododendro**: 80-100 g/hl.

COMPATIBILITA'
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della raccolta, causa il potere marcante del prodotto.

Sospendere i trattamenti 40 GIORNI prima della raccolta per la vite; 21 GIORNI prima per le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A13650
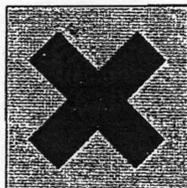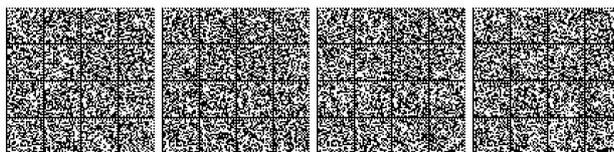
DECRETO 18 luglio 2012.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Propiflower», a base di propiconazolo, sulla base del fascicolo di All. III Opinion 250 g/l EC, valutato alla luce dei principi uniformi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei SottoSegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 03/70/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visti il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n. 15036;

Viste l'istanza presentata in data 18 maggio 2012 dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n. 15036, prodotto copia del Propyflor reg. n. 11201, sulla base del fascicolo Opinion 250 g/1 EC conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. l94/1995;

Vista inoltre la domanda presentata in data 12 aprile 2012, ed integrata in data 24 aprile 2012, dalla medesima impresa diretta ad ottenere per il prodotto in questione l'autorizzazione alle seguenti variazioni:

estensione dell'officina di produzione presso lo stabilimento dell'impresa Zapi Spa, sito in Conselve (Padova), Z.I. via Terza Strada 12;

inserimento in etichetta del distributore Zapi Spa, sito in Conselve (Padova), Z.I. via Terza Strada 12;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 novembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva propiconazolo;

Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Opinion 250 g/l EC ottenuta dall'Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare alcuni prodotti fitosanitari fino al 31 maggio 2014, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 0022605 in data 22 giugno 2012 con la quale è stata richiesta all'impresa Makhteshim Agan Italia la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dalla sopracitata Università di Milano da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste la nota con la quale l'impresa Makhteshim Agan Italia, titolare della registrazione del prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n. 15036, ha ottemperato a quanto richiesto dal l'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n. 15036, alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo Opinion 250 g/I EC conforme all'All. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n.15036, di titolarità dell'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legate in Bergamo, via G. Falcone 13, alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto;

Sono altresì autorizzate per il prodotto medesimo le seguenti variazioni:

estensione dell'officina di produzione presso lo stabilimento dell'impresa Zapi Spa, sito in Conselve (Padova), Z.I. via Terza Strada 12;

inserimento in etichetta del distributore ZaPi Spa, sito in Conselve (PD), Z.I. via Terza Strada 12.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuate successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titotare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROPIFLOWER

FUNGICIDA LIQUIDO PRONTO ALL'USO AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE, PER LA DIFESA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

Attenzione: Manipolare con prudenza

Composizione
- Propiconazolo puro . . . . gr 0,025 (= 0,25 g/l)
- Coformulanti: . . . . q.b.a. gr 100

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO: PROPIFLOWER è un fungicida dotato di efficacia nei confronti di diverse malattie quali: Oidio, Ruggine, Septoria, Fusarium.
PROPIFLOWER si impiega tal quale. Dev'essere spruzzato sulle piante avendo l'avvertenza di bagnare bene le foglie evitando tuttavia il gocciolamento. Il prodotto, essendo assorbito rapidamente, è poco esposto al dilavamento dovuto ad innaffiature o alle piogge. La sua lunga persistenza di azione permette di proteggere la pianta da più malattie che potrebbero comparire in momenti diversi. Ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.

PERIODO DI IMPIEGO:

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL – Via Falcone 13 – 24126 BERGAMO – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: ALTHALLER ITALIA SRL – San Colombano al Lambro (MI)
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
Distribuito da: ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15036 del 31/01/2011

Contenuto netto: ml 100-250-500-750; L 1 **Partita n°: vedi timbro**

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

18 LUG. 2012

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROPIFLOWER

FUNGICIDA LIQUIDO PRONTO ALL'USO AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE,
PER LA DIFESA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

Attenzione: Manipolare con prudenza

Composizione
- Propiconazolo puro . . . . gr 0,025 (= 0,25 g/l)
- Coformulanti: . . . . q.b.a. gr 100

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL – Via Falcone 13 – 24126 BERGAMO – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: ALTHALLER ITALIA SRL – San Colombano al Lambro (MI)
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
Distribuito da: ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15036 del 31/01/2011

Contenuto netto: ml 100 **Partita n°: vedi timbro**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON Può ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

18 LUG. 2012

12A13651

DECRETO 30 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bilko».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.*G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 13 luglio 2010 presentata dall'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. EI tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato BILKO contenente la sostanza attiva 8-idrossichinolina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;
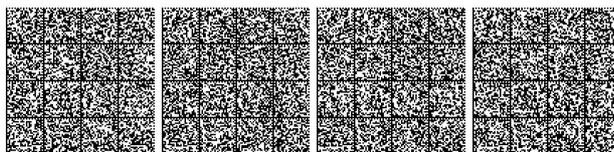
Visto il regolamento di esecuzione 993/2011 del 6 ottobre 2011 che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Probelte S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 31 maggio 2012 prot. 19097 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 8 giugno 2012 da cui risulta che l'Impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto BILKO fino al 31 dicembre 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio l 999.

Decreta:

L'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BILKO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250 - 500; L 1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Probelte S.A., de madrid km 384,60 P.I. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15025.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
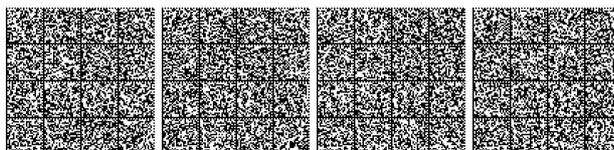
BILKO

(CONCENTRATO SOLUBILE)

FUNGICIDA/BATTERICIDA PER LA VITE

BILKO Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione

8-Idrossichinolina pura g. 25,88 (=300 g/L)

corrispondenti a 34,48% (=400 g/L) di 8-Idrossichinolina solfato

Coformulanti q.b. a g.100

CORROSIVO

NOCIVO

PROBELTE S.A.

CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO

30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

DISTRIBUITO DA:

Makhteshim Agan Italia Srl - Via G. Falcone 13 – 24126 Bergamo - Tel. 0353 28811

Cheminova Agro Italia Srl - Via Fratelli Bronzetti 24 - 24124 Bergamo Tel. 03519904468

Dow Agrosciences Italia Srl Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1

Agriphar Italia S.r.l. - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - tel. 051/6836207

Gowan Italia S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA) Tel. 0546/629911

Contenuto: ml 250–500 L 1 – 5

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione: **PROBELTE S.A.** - Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) – Spagna

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Provoca gravi ustioni. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto, versando l'acqua di lavaggio nel serbatoio dell'irroratrice. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Pronto soccorso:

- in caso di contatto rimuovere gli indumenti contaminati e lavare accuratamente occhi e pelle con acqua;
- in caso di ingestione: non somministrare alcunché per via orale; non provocare il vomito; tenere il paziente a riposo; controllare la temperatura corporea e la pressione arteriosa. Se necessario fornire al paziente un apparecchio respiratorio adatto. Se la persona è incosciente, porlo in posizione distesa con la testa più bassa del resto del corpo, piegando leggermente le ginocchia.

Sintomi: sostanza irritante per cute e mucose; nell'animale da esperimento grave stimolazione del SNC, dispnea, convulsioni.

Terapia: sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il BILKO è un fungicida per trattamenti preventivi e curativi per il controllo delle malattie fungine che attaccano le parti legnose della VITE, come ad esempio Eutipiosi (*Eutypa lata*), Cancri rameali (*Botryosphaeria obtusa*), Mal dell'esca (*Stereum hirsutum, Phaeoacremonium aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora*), Verticillosi (*Verticillium dahliae*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*).

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE (trattamenti localizzati alle ferite della potatura)

Applicare il prodotto con pompa a spalla o con un'apparecchiatura senza ugelli montata su trattore, tenendo il motore al minimo e controllando manualmente il punto di sgocciolamento attraverso il rubinetto o la valvola di erogazione.

Intervenire nel periodo invernale alla dose di 1,2 litri di prodotto per 100 litri d'acqua.

È consentita una sola applicazione per anno.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si usa da solo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 LUG. 2012

12A13652
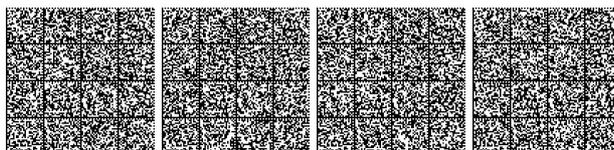
DECRETO 18 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Duefor 50 WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incrementò del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosariitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2011 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DUEFOR WP contenente la sostanza attiva dimethomorph, uguale al prodotto di riferimento denominato Forum 50 WP registrato al n. 8542 con D.D. in data 30 novembre 1994, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Forum 50 WP registrato al n. 8542;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimethomorph nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva dimethomorph;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario ai riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 3 luglio 2007, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in questione in DUEFOR 50 WP;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DUEFOR 50 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adémpimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 400 -500; kg 1 - 1,2 - 5, e in sacchetti idrosolubili g 500- kg 1 - 1,2 - 2 - 5.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese: lsagro S.p.A.Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT); Sti.Solfotecnica S.p.A- Via Torricelli, 2- Cotignola (RA)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15340.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FOGLIO ILLUSTRATIVO per le confezioni di piccolo formato

DUFOR® 50 WP

FUNGICIDA
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
DIMETOMORF, puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
ISAGRO S.p.A.Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
STI SOLFOTECNICA S.p.A.- Via Torricelli, 2- Cotignola (RA) (1)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della salute
n. -- del --

Contenuto netto: g 50 - 100 - 400 -500 - kg 1 – 1,2 - 5
Sacchetti idrosolubili: g 500 (2 sacchetti da g 250)
kg 1 (2 sacchetti da g 500)
kg 1 (5 sacchetti da g 200)
kg 1,2 (6 sacchetti da g 200)
kg 2 (5 sacchetti da g 400)
kg 5 (10 sacchetti da g 500)

Partita n.

(1) Officina autorizzata alla produzione di sacchetti idrosolubili

® Marchio Registrato

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un centro antiveleni

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 40-50 g/hl = 0,4-0,5 kg/ha con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 gg. in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura a base di mancozeb o di rame ossicloruro.

GAROFANO: Contro Peronospora (Phytophthora spp): intervenire nelle prime fasi post-trapianto con 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha.

GERBERA: contro Peronospora (Phytophthora spp.): iniziare i trattamenti in maniera tempestiva dopo il trapianto e proseguire a seconda delle condizioni climatiche alla dose di 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima della raccolta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

DUEFOR® 50 WP

FUNGICIDA - POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Dimetomorf, puro	g 50
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
STI SOLFOTECNICA S.p.A.- Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. -- del --

Sacchetti idrosolubili: g 500 (2 sacchetti da g 250); kg 1 (2 sacchetti da g 500); kg 1 (5 sacchetti da g 200); Kg 1,2 (6 sacchetti da g 200) kg 2 (5 sacchetti da g 400); kg 5 (10 sacchetti da g 500)

Partita n.

® Marchio Registrato

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 40-50 g/hl = 0,4-0,5 kg/ha con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 gg. in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura a base di mancozeb o di rame ossicloruro. **GAROFANO:** Contro Peronospora (Phytophthora spp): intervenire nelle prime fasi post-trapianto con 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha. **GERBERA:** contro Peronospora (Phytophthora spp.): iniziare i trattamenti in maniera tempestiva dopo il trapianto e proseguire a seconda delle condizioni climatiche alla dose di 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha.

COMPATIBILITA': Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima della raccolta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

PREPARAZIONE

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO:
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

Etichetta formato ridotto

(FORMATO REALE)

DUEFOR® 50 WP

FUNGICIDA - POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
DIMETOMORF, puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

Reg. del Min. della Sanità n. — del —

Contenuto netto: g 50 – 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n......

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (Milano)

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE

DUEFOR 50 WP

SACCHETTI IDROSOLUBILI
FUNGICIDA
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Dimetomorf, puro	g 50
Coformulanti q.b. a	g 100

® Marchio registrato

Contenuto netto: g 200
g 250
g 400
g 500
g 1200
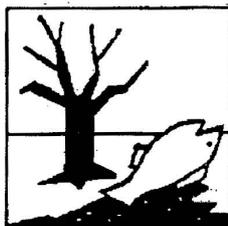
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano)

Registrazione del Ministero della Sanità n. ---- del ---

Officina di produzione:
STI SOLFOTECNICA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

12A13653
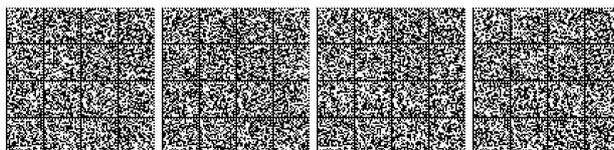
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2012.

Modalità di contribuzione nel settore edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5 della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2011, con il quale, per l'anno 2011, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto ministeriale 13 settembre 2011;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2012, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)* della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2012, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

Il direttore generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
GAMBACCIANI

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 16, foglio n. 128

12A13648

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2012.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di prodotti tonnieri dell'Adriatico» Soc. Coop. a r.l., in Pescara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 3 agosto 2005 , con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001, l'Organizzazione di produttori per la pesca del tonno rosso e del tonno bianco denominata «organizzazione di produttori Tonnieri dell'Adriatico» Soc. Coop. a r.l. con sede a Pescara;
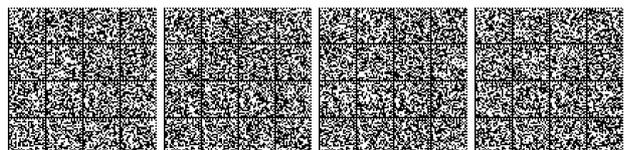
Visto l'art. 6 paragrafo 1 *b)* del Regolamento (CE) 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'Organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento medesimo;

Visto il verbale della Capitaneria di Porto di Pescara in data 13 aprile 2012, da cui risulta che la suddetta Organizzazione non svolge più un'attività economica sufficiente ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) 104/2000 e dall'art. 1 del Regolamento (CE) 2318/2001, venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

Considerato che la suddetta «Organizzazione di produttori tonnieri dell'adriatico» Soc. Coop. a r.l. con sede a Pescara non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale Organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, artt. 5 e 6 par.1 *b)*, il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «organizzazione di produttori tonnieri dell'adriatico» Soc. Coop. a r.l. con sede a Pescara, già concesso con DM del 3 agosto 2005.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A13679

DECRETO 12 dicembre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Speck dell'Alto Adige" o "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck», modificato con Regolamento (UE) n. 1364 della Commissione del 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 341 del 22 dicembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 2, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Istituto Nord-Est Qualità - INEQ, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 4 dicembre 2003 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1 È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 4 dicembre 2003 al Consorzio Tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium con sede legale in Via Renon, 33/A – 39100 - Bolzano/ Rittnerstraße 33/A Bozen, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 dicembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

12A13406

DECRETO 12 dicembre 2012.

Modifica del decreto 4 settembre 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 4 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 220 del 20 settembre 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Vista la nota protocollo n. 5588 del 7 dicembre 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 7 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» con decreto 4 settembre 2012, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it
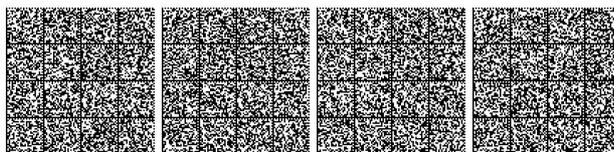
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

12A13409

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «La Bussentina società cooperativa agricola», in Petina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 10.02.12 dal revisore incaricato dall'Unione Italiana Cooperative e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 L. 214/90 effettuata in data 06.09.12 prot. n. 185309, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «La Bussentina - Società cooperativa agricola» con sede in Petina (SA), costituita in data 02.03.1977, Codice fiscale n. 03260310655, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il Prof. Avv. Sergio Perongini nato a Padula (SA) il 22.03.1955, domiciliato in Salerno, Viale San Felice n. 6 - P.co Milara, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13399

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «Cooperativa Ginotrans», in Volla e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 19.03.2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 L. 214/90 effettuata in data 10.09.12 prot. n. 187672, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Cooperativa Ginotrans» con sede in Volla (NA), costituita in data 09.05.2007, Codice fiscale n. 05748271219 è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Antonio Tozzi, nato a Benevento il 19.01.1968 e residente in Benevento, via De Dominicis snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13400

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «Cooperativa Casa Famiglia Nadia per disabili a r.l.», in Cervaro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 21.01.2011 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativo alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 L. 214/90 effettuata in data 10.09.12 prot. n. 187637, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Cooperativa Casa Famiglia Nadia per disabili a r.l.» con sede in Cervaro (FR), costituita in data 28.02.2005, Codice fiscale n. 02382970602, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Luciano Quadrini, nato a Sora (FR) il 13.07.1960, con studio in Roma, via Liberiana n. 17 sc. C int. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13401

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento della «Unisan Società Cooperativa Sociale - ONLUS», in Cervinara e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 29 settembre 2011 effettuata dal revisore dell'Unione Italiana Cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 214/90 effettuata in data 10 settembre 2012 prot. n. 187356, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Unisan Società Cooperativa Sociale - ONLUS» con sede in Cervinara (AV), costituita in data 2 maggio 2005, codice fiscale n. 02424800643, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e l'Avv. Facchiano Ilaria nata a Benevento il 6 giugno 1980 e residente in Benevento, C.da S. Vito n. 91, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13642

DECRETO 30 novembre 2012.

Scioglimento della «TLF Trasporti - Logistica - Facchinaggio società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 27 dicembre 2010 e successiva relazione di mancato accertamento dell'8 febbraio 2011 effettuati dal revisore dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 214/90 effettuata in data 6 settembre 2012 prot. n. 185262, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «TLF Trasporti - Logistica - Facchinaggio Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 25 ottobre 2005, C.F. 08707721000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Avv. Francesco Tomasso nato a Roma il 22 aprile 1968, con studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13403

DECRETO 30 novembre 2012.

Scioglimento della «Civitas - Società cooperativa edilizia», in Capua e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 6 novembre 2010 dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Viste le informazioni fornite dall'Agenzia del Territorio di Caserta che attestano la presenza di cespiti immobiliari;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 214/90 effettuata in data 6 settembre 2012 prot. n. 185271, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Civitas - Società cooperativa edilizia» con sede in Capua (Caserta), costituita in data 4 marzo 1986, C.F. 01621640612, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Antonio Tozzi, nato a Benevento il 19 gennaio 1968 e residente in Benevento, Via De Dominicis snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13404

DECRETO 30 novembre 2012.

Scioglimento della «Coop. San Giuseppe a r.l. produzione e lavoro», in Afragola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 30 marzo 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 214/90 effettuata in data 10 settembre 2012 prot. n. 187432, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*sep-*

tiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Coop. San Giuseppe a r.l. produzione e lavoro» con sede in Afragola (Napoli), costituita in data 19 ottobre 1994, C.F. 02920451214, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Antonio Tozzi, nato a Benevento il 19 gennaio 1968 e residente in Benevento, Via De Dominicis snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13405

DECRETO 4 dicembre 2012.

Scioglimento della «CGS Società Cooperativa Sociale», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 08/04/2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 0185314 del 06/09/2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «CGS Società Cooperativa Sociale» con sede in Terni, costituita in data 17/05/2007, Codice fiscale n. 01377420557, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il Prof. Roberto Chione, nato a Castiglione del Lago (PG) il 19/04/1952, con studio in via V. Emanuele n. 58 - 06061 Castiglione del Lago (PG), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13402

DECRETO 4 dicembre 2012.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio agrario di Parma - Società cooperativa», in Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ED ENTI COOPERATIVI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Richiamato il decreto interministeriale n.13/SGC/2011 con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Consorzio Agrario di Parma - Società Cooperativa» ed il Dott. Marco Bellora nato a Milano il 25 marzo 1961, con studio in Milano, p.zza Conciliazione n. 4 è stato nominato commissario governativo per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del medesimo decreto, successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2012 con il decreto interministeriale n. 3771/461 del 14 ottobre 2011;

Considerato che in data 31 maggio 2012 il Tribunale di Parma ha omologato il concordato preventivo cui il Consorzio era stato già ammesso;

Tenuto conto della rilevanza economica e sociale dell'impresa in argomento nonché della complessità della situazione dell'Ente descritta nella relazione del commissario governativo, pervenuta in data 24 ottobre 2012, agli atti;

Considerato che il commissario governativo nel primo periodo di gestione commissariale ha focalizzato la propria attività sugli adempimenti propedeutici al risanamento economico - finanziario in accordo con le previsioni del citato concordato preventivo;

Valutato che, per garantire le azioni necessarie alla sorveglianza sul corretto svolgimento degli adempimenti concordatari tesi al risanamento del Consorzio, in accordo con il parere espresso dai commissari giudiziali nominati dal Tribunale fallimentare di Parma, sia opportuno procedere alla proroga della gestione commissariale;

Tenuto conto altresì che sussiste l'esigenza di verificare la legittimità della compagine sociale, come segnalato dal Commissario governativo, ed ove necessario sottoporre alla valutazione dell'assemblea una riformulazione dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio, che contenga una più specifica indicazione dell'oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;

Rilevato infine che necessitano alcuni interventi in tema ambientale-urbanistico e di sicurezza sul lavoro per adeguare la struttura operativa alle disposizioni vigenti, interventi che sono meglio descritti nella citata relazione del commissario governativo;

Ritenuto di disporre la proroga del commissariamento, per le motivazioni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Consorzio Agrario di Parma - Società Cooperativa» con sede in Parma - Codice fiscale n. 00163810344, costituita in data 14 gennaio 1893, prosegue la gestione commissariale fino al 31 dicembre 2013.

Art. 2.

Il Dott. Marco Bellora nato a Milano il 25 marzo 1961 e con studio in Milano, piazza Conciliazione n. 4, già nominato Commissario Governativo, prosegue la sua funzione per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza del precedente decreto di proroga e con le specifiche di cui alla premessa in materia societaria, ambientale, urbanistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2012

Il direttore generale per le piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico
ESPOSITO

Il direttore generale dei Servizi amministrativi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
VACCARI

12A13641

DECRETO 7 dicembre 2012.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo ICEPI S.p.A., in Piacenza, per le attrezzature in pressione, ai sensi della direttiva 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
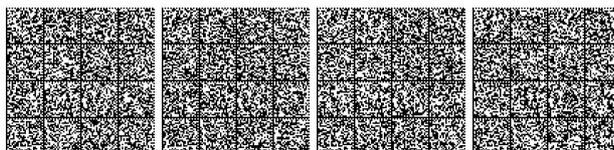
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società Istituto certificazione europea prodotti industriali SpA - ICEPI del 7 maggio 2012, prot. n. 106212 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli Organismi notificati di Accredia del 23 novembre 2012, acquisita in data 26 novembre 2012, n. 242628, con la quale è rilasciato alla società ICEPI SpA, con sede legale in via Paolo Belizzi n. 29/33 - 29122 Piacenza, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo ICEPI SpA, con sede legale in via Paolo Belizzi n. 29/33 - 29122 Piacenza, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:

modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo B1 - esame CE della progettazione;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo D - garanzia qualità produzione;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - garanzia qualità totale;

modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla divisione XIV - rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzio-

ne generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 23 novembre 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A13637

DECRETO 13 dicembre 2012.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo commemorativo di Anna Maria Luisa de' Medici, nel 270° anniversario della scomparsa, nel valore di euro 3,30.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 19 giugno 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di Regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 novembre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 58077 del 30 novembre 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo commemorativo di Anna Maria Luisa de' Medici, nel 270° anniversario della scomparsa, nel valore di € 3,30.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: due milioni e ottocentottantamila esemplari. Foglio: 45 esemplari, valore «€ 148,50».

La vignetta riproduce il dipinto ad olio su tela ovale, dal titolo «ANNA MARIA LUISA DE' MEDICI», realizzato da Antonio Franchi tra il 1689 e il 1691, conservato in Palazzo Pitti a Firenze. Completano il francobollo la leggenda «ANNA MARIA LUISA DE' MEDICI» , le date «1667 - 1743», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 3,30».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A00003

DECRETO 13 dicembre 2012.

Emissione, nell'anno 2013, di una busta postale commemorativa di Arcangelo Corelli, nel III centenario della scomparsa, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 2012 con il quale viene autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 24 ottobre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 58067 del 30 novembre 2012;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2013, una busta postale commemorativa di Arcangelo Corelli, nel III centenario della scomparsa, nel valore di € 0,60.

La busta è stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; su carta bianca usomano da 100gr/mq; colori: sei offset, compreso inchiostro fluorescente, per il recto: uno offset per l'interno; formato della busta: cm 16,2 x 11,4; bozzettista: Rita Fantini; tiratura: duecentocinquantamila esemplari.

Il recto della busta postale preaffrancata reca:

a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura con simulazione di dentellatura che riproduce un ritratto di Arcangelo Corelli e, sullo sfondo, il particolare di un violino e della partitura originale della Sonata Prima dell'Opera I, del compositore italiano. Completano l'impronta di affrancatura la leggenda «ARCANGELO CORELLI 1653-1713», la scritta «ITALIA» e il valore «0,60». Sull'intera superficie della busta, è riprodotta la prima pagina della partitura originale della Sonata Prima dell'Opera I di Arcangelo Corelli.

Il verso della busta postale preaffrancata reca:

a sinistra, la scritta «MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO» sormontata dall'emblema dello Stato e, al centro, la leggenda «ARCANGELO CORELLI 1653-1713 VIOLINISTA E COMPOSITORE NEL III CENTENARIO DELLA SCOMPARSA». L'interno della busta riproduce, su un fondo di colore blu, il logo di Poste Italiane ripetuto a tappeto per l'intera superficie.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2012

*Il direttore generale*ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A00004

DECRETO 20 dicembre 2012.

Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei
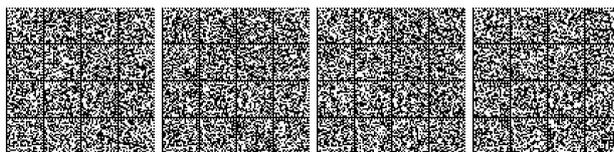
terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

Vino il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, ed in particolare l'art. 37, comma 3, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalità e condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi;

Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2012 e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 162/11) recante disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;

Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna Spa, in data 5 marzo 2010, con cui è stata riconosciuta a favore di Raetia Energie AG la riserva di capacità di transito bidirezionale pari a 150 MW a valere sulla capacità di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere dal I ° gennaio 2011;

Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede l'avvio di un progetto per l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso il meccanismo di Market Coupling, sottoscritto tra il Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana e il Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto 2010, cui ha fatto seguito il Pentalateral agreement recante le procedure operative finalizzate all'implementazione del sopraccitato meccanismo;

Vista la lettera di Tema Spa del 18 ottobre 2010, prot. P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio 2010 è stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici gestori di rete delle regioni Centro-Sud Europa e Centro-Ovest Europa un Memorandum of Understanding per l'allocazione coordinata della capacità d'interconnessione transfrontaliera per mezzo della società Capacity Allocating Service Company S.A. (di seguito: CASC-EU);

Vista la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot. 26246, alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacità massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;

Visti i decreti ministeriali, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005:

n. 290/ML/3/2010 e n. 290/ML/3/2010/M concernenti le modalità di allocazione della capacità di trasporto sulla frontiera con l'Austria relativa alla linea Tarvisio-Arnoldstein;

n. 290/ML/1/2007 e n. 290/ML/2/2008 concernenti le modalità di allocazione della capacità relativa alla linee Tirano-Campocologno e Mendrisio - Cagno, sulla frontiera con la Svizzera;

Vista la nota del 30 novembre 2012 (prot. 24367) del Ministro dello sviluppo economico allo Stato della Città del Vaticano con cui, su richiesta avanzata in data 27 novembre 2012, è stata disposta per l'anno 2013 una riserva di 50 MW della capacità di transito dell'Italia con l'estero a favore dello Stato della Città del Vaticano, secondo le modalità già adottate per il 2012;

Considerato che dal 10 novembre 2010 Tema è entrata a far parte della società CASC-EU insieme agli altri gestori di rete delle regioni europee Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, di cui al Regolamento (CE) n. 714/2009;

Considerato che a partire dal gennaio 2011 sulla frontiera italo-slovena è operativo il progetto per l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso un modello di Market Coupling, che consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei diritti di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere e prelevare energia elettrica;

Considerato che a partire dal 1° aprile 2011 la gestione dell'allocazione esplicita della capacità annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è delegata da Terna alla società CASC-EU, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa;

Ritenuto di applicare modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento n. 714/2009, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacità di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;

Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni
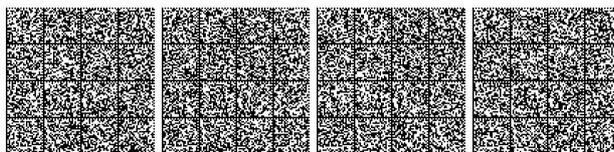
di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

Ritenuto opportuno confermare le modalità adottate per l'anno 2012 per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;

Ritenuto necessario ottemperare gli impegni assunti con la Repubblica di San Marino e con lo Stato Città del Vaticano, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2012, 526/2012/I/eel, con cui, nell'esprimere parere positivo sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità e criteri per le importazioni ed esportazioni di energia elettrica per il 2013, viene proposta una diversa modalità di verifica dell'utilizzo della capacità di trasporto riservata alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, sulla base di criteri definiti dalla stessa Autorità;

Ritenuto di confermare con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema elettrico disposte con il decreto 11 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ferme restando le modalità e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, come attuato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, il presente decreto dispone in ordine alla capacità di trasporto assegnabile per l'anno 2013 tenuto conto degli accordi internazionali, confermando le modalità di ripartizione dei proventi dell'assegnazione della capacità di trasporto sulle interconnessioni.

2. I proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto di cui all'art. 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.

3. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 2, salvo quanto previsto al comma 4, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

4. I proventi delle assegnazioni sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Tema e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacità di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3.

Art. 2.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2013

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2013 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Tema, comprensiva della capacità relativa alle linee esentate dalla disciplina di accesso a terzi ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, in considerazione delle modalità di allocazione disciplinate dai singoli decreti di esenzione.

2. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2013 sulla frontiera elettrica con la Svizzera è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, al netto:

a) della capacità relativa alle linee esentate dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto 21 ottobre 2005;

b) della capacità riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:

di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla società Raetia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010;

delle riserve di cui all'art. 3.

3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacità di trasporto garantita sulla rete.

Art. 3.

Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2013 in ottemperanza ad accordi internazionali

1. Terna, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla
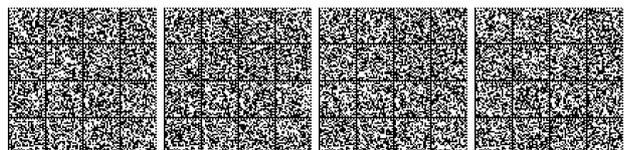
frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, assegna, per l'anno 2013, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 30 novembre 2010 e 30 novembre 2012 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, sulla base di criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con cadenza mensile, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

3. Terna assegna per l'anno 2013 alla Edison Spa la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 4.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Tema comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

13A00005

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 dicembre 2012.

Riclassificazione del medicinale «Algix» (etoricoxib) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 732/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Neopharmed Gentili S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Algix;

Vista la domanda con la quale la ditta Neopharmed Gentili S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL/ da 90 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 30 ottobre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALGIX (etoricoxib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821166/M (in base 10) 1255MG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALGIX (etoricoxib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A13680

DETERMINA 7 dicembre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Twinrix» (vaccino epatite a/epatite *b)* autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determina n. 739/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TWINRIX (vaccino epatite a/epatite b) *– autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 17 novembre 1997 e 5 marzo 2001 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

EU/1/96/020/007 «Adulti 20 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con ago separato;

EU/1/96/020/008 «Adulti 20 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con aghi separati;

EU/1/96/020/009 «Adulti 20 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» 25 siringhe preriempite con aghi separati;

EU/1/97/029/008 «Pediatrico 10 mcg/0,5ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» siringa preriempita (vetro) – 0,5 ml" 50 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Genera-

le dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 15 novembre 2012;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

Alla specialità medicinale TWINRIX (vaccino epatite a/epatite *b)* nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: «adulti 20 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con ago separato - A.I.C. n. 033014162/E (in base 10) OZHJDL (in base 32);

Confezione: «adulti 20 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con aghi separati - A.I.C. n. 033014174/E (in base 10) OZHJDY (in base 32);

Confezione: «adulti 20 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» 25 siringhe preriempite con aghi separati - A.I.C. n. 033014186/E (in base 10) OZHJFB (in base 32);

Confezione: «Pediatrico 10 mcg/0,5ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» siringa preriempita (vetro) – 0,5 ml «50 siringhe preriempite – A.I.C. n. 033014198/E (in base 10) OZHJFQ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Twinrix Adulti deve essere utilizzato in adulti e adolescenti non immuni a partire dai 16 anni di età, per la protezione contro l'infezione da virus dell'epatite A e dell'epatite B.

Twinrix Pediatrico è indicato per l'utilizzo in bambini ed adolescenti non immuni da 1 a 15 anni di età, esposti al rischio di contrarre l'infezione da virus dell'epatite A e dell'epatite B.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TWINRIX (vaccino epatite a/epatite *b)* è classificata come segue:

Confezione: «Adulti 20 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con ago separato – A.I.C. n. 033014162/E (in base 10) OZHJDL (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «adulti 20 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con aghi separati . A.I.C. n. 033014174/E (in base 10) OZHJDY (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «Adulti 20 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare» 25 siringhe preriempite con aghi separati. AIC N. 033014186/E (in base 10) 0ZHJ FB (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «Pediatrico 10 mcg/0,5ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare" siringa preriempita (vetro) – 0,5 ml» 50 siringhe preriempite – A.I.C. n. 033014198/E (in base 10) OZHJFQ (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TWINRIX (vaccino epatite a/epatite *b)* è la seguente: per le confezioni dose singola: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Per le confezioni multiple: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A13681

DETERMINA 7 dicembre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Irbesartan Teva (irbesartan) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determina n. 731/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale IRBESARTAN TEVA (irbesartan) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 25 maggio 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/576/040 «75 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister calendario (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse;

EU/1/09/576/041 «150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister calendario (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse;

EU/1/09/576/0042 «300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister calendario (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: TEVA PHARMA B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supple-

mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale IRBESARTAN TEVA (irbesartan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: «75 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister calendario (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse – A.I.C. n. 041763400/E (in base 10) 17UJL8 (in base 32);

Confezione: «150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister calendario (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse – A.I.C. n. 041763412/E (in base 10) 17UJLN (in base 32);

Confezione: «300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister calendario (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse – A.I.C. n. 041763424/E (in base 10) 17UJM0 (in base 32);

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Trattamento della malattia renale nei pazienti ipertesi con diabete mellito di tipo 2 come parte di un trattamento farmacologico antipertensivo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale IRBESARTAN TEVA (irbesartan) è classificata come segue:

Confezione: «75 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister calendario (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 041763400/E (in base 10) 17UJL8 (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister calendario (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse – A.I.C. n. 041763412/E (in base 10) 17UJLN (in base 32). Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,42.

Confezione: «300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister calendario (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse – A.I.C. n. 041763424/E (in base 10) 17UJM0 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,06.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 11,37.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IRBESARTAN TEVA (irbesartan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A13682

DETERMINA 7 dicembre 2012.

Riclassificazione del medicinale Gestodiol (etinilestradiolo/gestodene) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 736/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società FARMITALIA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale GESTODIOL;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMITALIA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.R.L ha chiesto la riclassificazione della confezione da 20 mcg/75 mcg compresse rivestite 3x21 compresse in blister PVC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 30 ottobre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GESTODIOL (etinilestradiolo/gestodene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «20 mcg/75 mcg compresse rivestite» 3x21 compresse in blister PVC/AL – A.I.C. n. 037684026/M (in base 10) 13Y0TU (in base 32); Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GESTODIOL (etinilestradiolo/gestodene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A13683

DETERMINA 7 dicembre 2012.

Riclassificazione del medicinale Exinef (etoricoxib) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 735/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia

italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Abiogen Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Exinef;

Vista la domanda con la quale la ditta Abiogen Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL/da 90 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 30 ottobre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EXINEF (etoricoxib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822168/M (in base 10) 1256LS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EXINEF (etoricoxib) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A13684

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Utilizzo delle "Risorse liberate" nell'ambito del programma operativo 2000-2006 della regione Campania - Presa d'atto. (Delibera n. 112/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio europeo del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari;

Visto il regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999 e visti in particolare gli articoli 27 e seguenti che prevedono l'adozione del Quadro strategico nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi;

Visto il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per le Regioni dell'obiettivo 1 2000-2006, di cui alle decisioni della Commissione europea n. C(2000) 2050 del 1° agosto 2000 e n. C (2004) 4689 del 30 novembre 2004;

Visto in particolare il punto del richiamato QCS che stabilisce indirizzi e criteri per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse rinvenienti a titolo di rimborso a carico del bilancio comunitario e del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183 (cosiddette risorse "liberate"), con riferimento alla realizzazione di progetti "coerenti", imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento;

Vista la decisione del Comitato di sorveglianza del QCS del 25 luglio 2008, che demanda le proprie attività di sorveglianza e attuazione dei progetti da finanziare con le risorse liberate nell'ambito della programmazione 2000-2006 al Gruppo di lavoro istituito nell'ambito del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, adottato con la decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007 ;

Visto in particolare il punto VI.2.1 del QSN che prevede l'istituzione del richiamato "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria", per l'espletamento delle funzioni di accompagnamento all'attuazione dello stesso QSN;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993);

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'articolo 6-*sexies* della medesima legge n. 133/2008, che, prevede fra l'altro la ricognizione e la riprogrammazione delle richiamate risorse liberate, correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 7, commi 26 e 27, della citata legge n.122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 16 della legge delega n. 42/2009 e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato articolo 7 della legge n. 122/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.U n. 277/2010) concernente la preliminare ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle "risorse liberate" nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Considerato che la citata delibera, n. 79/2010 ha previsto, altresì, al punto 1.2, che nell'ambito della riprogrammazione delle citate risorse "liberate" 2000-2006, siano escluse quelle destinate a finanziare il completamento dei progetti non conclusi, inseriti nelle certificazioni finali di spesa dei Programmi operativi 2000-2006;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n.1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di riprogrammazione anche delle suddette risorse liberate per il periodo 2000-2006 in relazione agli esiti della ricognizione di cui alla richiamata delibera 79/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 35 (Supplemento *G.U.* n.120/2012) concernente la ricognizione sulle risorse liberate nell'ambito della programmazione comunitaria 2000-2006, che quantifica in 2.374.000.000 euro le risorse disponibili ai fini della riprogrammazione, da utilizzare per il cofinanziamento di progetti pienamente coerenti con gli obiettivi dei programmi comunitari;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2554 dell'8 ottobre 2012 e l'allegata nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che quantifica in 792.707.059 euro le risorse "liberate" relative alla Regione Campania, nell'ambito del predetto importo complessivo di 2.374.000.000 euro;

Considerato che nella citata proposta viene fatto presente come la complessità dell'istruttoria svolta dai servi-

zi della Commissione europea sui progetti non conclusi, inseriti nelle certificazioni finali di spesa del POR Campania 2000-2006, non abbia consentito di quantificare le risorse necessarie per il completamento dei detti progetti in occasione dell'adozione della citata delibera n. 35/2012;

Tenuto conto che nel frattempo la Regione Campania ha ultimato la ricognizione dei progetti certificati non conclusi quantificandone l'importo in 306.854.611 euro, come evidenziato nella stessa proposta che fissa altresì in 485.852.448 euro le restanti risorse liberate disponibili per la riprogrammazione secondo i criteri e le modalità come da ultimo definiti con la citata delibera 35/2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto

che le risorse "liberate" nell'ambito del Programma operativo (POR) della Regione Campania 2000-2006 sono pari a 792.707.059, di cui 306.854.611 euro sono destinati al completamento di progetti non conclusi inseriti nella certificazione finale di spesa del detto Programma, mentre il restante importo di 485.852.448 euro resta disponibile per la riprogrammazione secondo i criteri e le modalità di cui alla delibera 35/2012 richiamata in premessa.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 319

12A13712

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2012.

Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi degli articoli 46, comma 5, e 66-*sexies*, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, nonché dell'articolo 81 del Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010. (Provvedimento n. 3031).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto, 1982, n. 576, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 44, comma 1, l'art. 46, commi 2, 3 e 5, l'art. 66-*quater* e l'art. 66-*sexies* commi 2 e 4;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 recante adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 recante adeguamento all'inflazione dell'importo della quota di garanzia ai sensi dell'art. 66-*sexies*, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Modifica all'art. 81 del Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010 n. 33. Modifica all'allegato I al Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009;

Visto il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernente il Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo VI (margine di solvibilità) e all'art. 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare gli articoli 5 e 11;

Visto il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 81;

Visto il Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2;
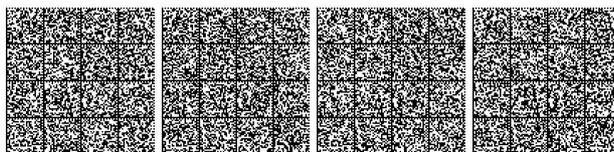
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Vista la comunicazione 2011/C 365/06 della Commissione europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita che, in particolare, fissa in Euro 3.700.000 l'importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonché in Euro 2.500.000 e in Euro 3.700.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre in 61.300.000 e in 42.900.000 l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità di cui all'art. 16-*bis*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;

Vista la comunicazione 2011/C 365/05 della Commissione europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalla direttiva relativa alla riassicurazione che, in particolare, fissa in Euro 3.400.000 l'importo minimo del fondo di garanzia previsto dall'art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE;

ADOTTA
il seguente provvedimento

Art. 1.

Adeguamento degli importi

1. Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito indicato:

a) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fissato dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed elevato dal provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 in Euro 3.500.000 è aumentato ad Euro 3.700.000;

b) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fissato dall'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed elevato dal citato Provvedimento ISVAP ad Euro 2.300.000, è aumentato ad Euro 2.500.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore ad Euro 3.700.000;

c) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 7, comma 1, lettera *b)* del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 in Euro 57.500.000 è aumentato ad Euro 61.300.000;

d) l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 8, comma 2, del citato Regolamento ISVAP in Euro 40.300.000 è aumentato ad Euro 42.900.000.

Art. 2.

Modifiche agli allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati I e II del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, sono sostituiti dagli allegati I e II annessi al presente Provvedimento.

Art. 3.

Adeguamento degli importi per le imprese di riassicurazione

1. Le imprese di riassicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità nel seguente modo:

a) l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 66-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in Euro 3.000.000, ed elevato dal Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 ad Euro 3.200.000, è aumentato ad Euro 3.400.000;

b) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 77, comma 1, lettera *b)*, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in Euro 57.500.000 è aumentato ad Euro 61.300.000;

c) l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 78, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in Euro 40.300.000 è aumentato a Euro 42.900.000.

Art. 4.

Modifiche all'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010

1. Il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è sostituito dall'allegato III annesso al presente Provvedimento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2012.

Art. 6.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2012

Il Commissario straordinario: GIANNINI

Allegato I

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(art. 28 comma 1 del Regolamento)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana ....

II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità ....

III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento ....

IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 ....

V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 2 comma 1 punto V del Codice delle assicurazioni ....

VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa ....

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) ....

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita

N.	Voce	Riferimento	Note	Importo
(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)		
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare	(uguale voce 3)		
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 6, 7, 8 e 9)		
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti	(uguale voce 17)		
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)		
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)		
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)		
(8)	Riserve di rivalutazione	(comprese nella voce 103)		
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)		
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)		
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)		
(12)	Altre riserve : (1)			
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*))		
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*))		
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)		
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)		
(17)	Azioni preferenziali cumulative: (2)			
(18)	Passività subordinate: (3)	(comprese nella voce 111)		
(19)	Utile realizzato nell'anno N: (4)		Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), del Regolamento	
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 1: (4)			
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 2: (4)			
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 3: (4)			
(23)	Utile realizzato nell'anno N - 4: (4)			
(24)	Utile annuo stimato: (5)			
(25)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N			
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri		Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del Regolamento	
(27)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti			
(28)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa			
(29)	Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione			
(30)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi			
(31)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale		Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), del Regolamento	
(32)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa			
(33)	Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6)			

AVVERTENZA GENERALE: tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto: specificandone di seguito il dettaglio:

....

....

....

....

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurazioni specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) ....

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b) ....

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

prestiti a scadenza fissa ....

prestiti per i quali non è fissata scadenza ....

titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari ....

(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II,III e IV riportati all'art. 2 comma 1 e nelle assicurazioni complementari di cui all'art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni ....

(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato, tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio ....

(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato..........

* **indicare l'importo in valore assoluto**

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.		
(34)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	....
(35)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(36)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	....
(37)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	....
(38)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	....
(39)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni	....
(40)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque	....
Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.		....
(41)	Premi lordi contabilizzati	....
(42)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	....
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1)	....
(45)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	....
(47)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(48)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1)	....
(49)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(50)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	....
(51)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1)	....
(53)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
IV - Assicurazioni malattia		
(54)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	....
(55)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(56)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	....
(57)	Premi lordi contabilizzati	....
(58)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	....
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2)	....
(61)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(62)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	....
(63)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(64)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2)	....
(65)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(66)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	....
(67)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
(68)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2)	....
(69)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
V - Le operazioni di capitalizzazione.		
(70)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	....
(71)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(72)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	....
III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.		
	Con assunzione del rischio di investimento:	
(73)	Riserve relative alle operazioni dirette	....
(74)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(75)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione	....
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:	
(76)	Riserve relative alle operazioni dirette	....
(77)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	....
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:	
(78)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento) (8)	....
(79)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione) (9)	....
	Con assunzione del rischio di mortalità:	
(80)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	....
(81)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	....

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo III.

(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo VI.

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)			
(82) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato		.....
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(83) = (9)	riserva legale		.....
(84)	riserve libere		.....
	Riporto di utili:		
(85)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)		.....
(86)	utile dell'esercizio non distribuito (*)		.....
(87)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni		
	di cui:		
(88)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168)	.....	
(89)	prestiti per i quali non è fissata scadenza	.....	
(90)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni	.....	
(90*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate		.....
(90*ter*)	Altri elementi		.....
(91)	*Totale da (82) a (87), (90bis) e (90ter)*		.....
(92)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento		.....
(93) = (3)	Altri attivi immateriali		.....
(94) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di società controllanti		.....
(95) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo		.....
(95*bis*)	Altre deduzioni		.....
(96)	*Totale da (92) a (95bis)*		.....
(97)	**Totale elementi A) = (91) - (96)**		.....
Elementi B)			
(98)	50% degli utili futuri		.....
(99)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti	.....	
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	.....	
	(nei limiti di cui art. 23 comma 1, lett. b) del Regolamento)		.....
(100)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		.....
(101)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto		.....
(102)	**Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101)**		.....
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)* **Totale elementi A) e B) = (97) + (102)**		.....

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * |minore fra (168) e (169)|
(90*bis*) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 4
(92) = (2) - | (26) - (27) - (28) + (29) | purchè sia positiva
(98)= 0,5 * |(24)* (25)| - |(31)-(32)-(33)| ; a condizione che (98) < = 0,25 * |(minore fra (168) e (169)| e che (24) < = |(19)+(20)+(21)+(22)+(23)|/5, inoltre (25) <= 6
(99) = | (26) - (27) - (28) + (29) | - (2) a condizione che sia positiva e che | (26) - (27) - (28) + (29)| ≤ |3,5 / 100| x (30)
(100)= |(31)-(32)-(33)| a condizione che |(31)-(32)-(33)| < = 0.10 * |minore fra (168) e (169)|
(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6)/2 a condizione che (101) <= 0,5 * |minore fra (168) e (169)|; (101) =0 se (82) < (6)/2
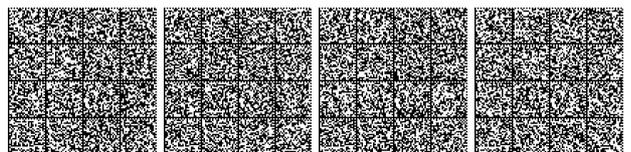
III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

A)	**Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.**		
(104)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione	....	
(105)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(106)	(104) x (105)		....
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)		
(107)	0,3/100 del capitale sotto rischio		....
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(108)	0,1/100 del capitale sotto rischio		....
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):		
(109)	0,15/100 del capitale sotto rischio		....
(110)	*Totale (107) + (108) + (109)*		
(111)	rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50)		
(112)	(110) x (111)		....
(113)	**Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112)**........		....
B)	**Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni)**		
	b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(114) = (41)	Importo dei premi lordi contabilizzati	....	
	da ripartire:		
(115)	quota inferiore o uguale a 61.300.000 EURO = ... x 0,18 = ...	....	
(116)	quota eccedente i 61.300.000 EURO = ... x 0,16 = ...	....	
(117)	*Totale (115) + (116)*	....	
(118)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(119)	*Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)*		....
	b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(120)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo	....	
(121)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo	....	
(122)	Onere dei sinistri	....	
(123)	Media annuale: 1/3 di (122)	....	
	da ripartire:		
(124)	quota inferiore o uguale a 42.900.000 EURO = ... x 0,26 = ...	....	
(125)	quota eccedente i 42.900.000 EURO = ... x 0,23 = ...	....	
(126)	*Totale (124) + (125)*	....	
(127)	*Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)*		....
(128)	Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127)	....	
(129)	Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1	....	
(130)	**Margine di solvibilità richiesto B)**		....
C)	**Assicurazioni malattia.**		
(131)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione	....	
(132)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(133)	(131) x (132)		....
	c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(134) = (57)	Importo dei premi lordi contabilizzati	....	
	da ripartire:		
(135)	quota inferiore o uguale a 61.300.000 EURO = ... x (0,18)/3 = ...	....	
(136)	quota eccedente i 61.300.000 EURO = ... x (0,16)/3 = ...	....	
(137)	*Totale (135) + (136)*	....	
(138)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(139)	*Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)*		....
	c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(140)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo	....	
(141)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo	....	
(142)	Onere dei sinistri	....	
(143)	Media annuale: 1/3 di (142)	....	
	da ripartire:		
(144)	quota inferiore o uguale a 42.900.000 EURO = ... x (0,26)/3 = ...	....	
(145)	quota eccedente i 42.900.000 EURO = ... x (0,23)/3 = ...	....	
(146)	*Totale (144) + (145)*	....	
(147)	*Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)*		....
(148)	Margine di solvibilità richiesto: risultato più elevato fra (139) e (147)	....	
(149)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N - 1	....	
(150)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N	....	
(151)	**Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (150)**		....

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

D)	**Le operazioni di capitalizzazione.**		
(152)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(153)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(154)	**Margine di solvibilità richiesto D):** *(152) x (153)*		
E)	**Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.**		
	Con assunzione di un rischio di investimento		
(155)	4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(156)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(157)	(155) x (156)		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
(158)	1/100 riserve lorde del lavoro diretto		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni		
(159)	25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio..		
	Con assunzione di un rischio di mortalità		
(160)	0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi		
(161)	rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50)		
(162)	(160) x (161)		
(163)	**Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162)**		

	Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia		
(164)	*Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)*		
(164*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate..		
(164*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..		
(164*quater*)	Importo del margine di solvibilità richiesto di cui alla voce 70 dell'allegato 5 al Regolamento n.33		
(164*quinquies*)	Importo del margine di solvibilità richiesto complessivo (164*ter*) + (164*quater*)		
(165)	Quota di garanzia: 1/3 di (164*quinquies*)		
(166)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto		
(167)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)]		
(168)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164*quinquies*) e (167)]		
(169) = (103)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		
(170) = (169) - (168)	**Eccedenza (deficit)**		

(104) = [4 / 100] x [(34)+ (35)]
(105) = [(34) + (35) - (36)] / [(34) + (35)]
(107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]
(108) = [0,1 / 100] x (39)
(109) = [0,15 / 100] x (40)
(111) = (38) / (37)
(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]
(120) = (42) + (46) + (50)
(121) = [(44)+(48)+(52)]
(122) = (120) + (121)
(130) = se (128) < (129) allora (130) = (129)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 1)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 1)] detto rapporto non può essere > di 1; se 128>= 129 allora 130 = 128
(131) = [4 / 100] x [(54)+ (55)]
(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]
(138) = [(58+62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]
(140) = (58)+(62)+(66)
(141) = [(60)+(64)+(68)]
(142) = (140) + (141)
(149) = (150) del prospetto margine es. N-1
(150) = se (148) >= (149) allora (150) = (148)
se (148) < (149) allora (150) = (149)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 2)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 2)], detto rapporto non può essere > di 1. In ogni caso (150) > = (148).
(152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]
(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]
(155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]
(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]
(158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]
(159) = (25/100) * [(78) + (79)]
(160) = [0,3 / 100] x (80)
(161) = (81) / (80)
(164*bis*) = totale colonna g dell'allegato 4
(164*ter*) = (164) + (164*bis*)
(168)= voce 71 dell'allegato 5 al Regolamento n.33 se l'impresa è tenuta alla compilazione dell'allegato

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

_______________________________ (**)

_______________________________ (**)

_______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Il sottoscritto attuario incaricato delle verifiche di cui all'art. 31 del Codice delle assicurazioni, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto risultano determinati conformemente al medesimo codice ed alle disposizioni regolamentari di attuazione

L'Attuario

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma
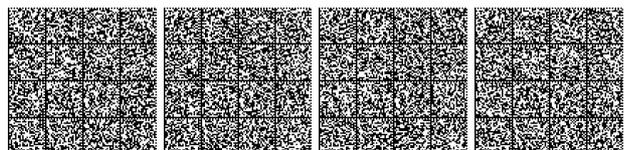
Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N .... (1+7+9+15)		voce 44 sez. I
(17) esercizio N-1 ....(1-3-5+7+9+15)		voce 48 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 52 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni malattia di cui all'art. 1, numero 1. lett. d, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 - basi di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità richiesto ai sensi dell'art. 4 , comma 1, lett. c) punto 2, del Regolamento

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N .... (1+7+9+15)		voce 60 sez. I
(17) esercizio N-1 ....(1-3-5+7+9+15)		voce 64 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 68 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società................................

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio relative alle assicurazioni connesse con fondi di investimento ed alle operazioni di gestione di fondi pensione

(valori in migliaia di euro)

prospetto 1

	Ramo I	Ramo II	Ramo III	Ramo IV	Ramo V	Ramo VI	Totale
Altre spese di amministrazione							(1)
Provvigioni di incasso							(2)

(1) uguale voce 70 del conto economico
(2) uguale voce 69 del conto economico

prospetto 2

Dettaglio delle altre spese di amministrazione e delle provvigioni di incasso per tipologia di contratto (rami III e VI)	**Ramo III**	**Ramo VI**
a) con assunzione del rischio di investimento		
b) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
c) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore o uguale a cinque anni		
TOTALE		

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

(valori in migliaia di euro)

N. ord.		Denominazione	Codice Stato	Tipo Impresa	*a* Valore di bilancio	*b* Prestiti subordinati e azioni preferenziali	*c* Requisito patrimoniale	*d* Elementi costitutivi disponibili	*e* Correzioni	*f*	$g = c*f$ *ovvero* $= c$ Quota proporzionale del requisito patrimoniale	$h = d*f$ *ovvero* $= d$ Quota proporzionale degli elementi	$i = e*f$ *ovvero* $= e$ Quota proporzionale delle correzioni
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 4

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/CE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par. 3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato n. 5 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società..................................

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

	Rami I e II		Ramo III			Ramo IV		Ramo V			Ramo VI			
	importo riserve matematiche	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe D.I	margine richiesto	importo riserve matematiche	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe DI	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe D.II	Attività pertinenti ai fondi pensione	margine richiesto
Contratti sui quali il margine è calcolato al 4%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Contratti sui quali il margine è calcolato all'1%				14	15							16	17	18
Contratti i cui C sotto rischio sono non negativi		19			20									21
Contratti sui quali il margine è calcolato al 25% delle altre spese di amministrazione e provvigioni di incasso				22	23							24	25	26
Totale	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

3+4+11+12 = voce73+74 prospetto margine
7 = voce151 prospetto margine
8+9 = voce70+71 prospetto margine
5+13 = voce 157 prospetto margine
15+18= voce 158 prospetto margine
20+21 = voce 162 prospetto margine
23+26 = voce159 prospetto margine
28+31+33+36+40 = (voce 164 - voce 130) prospetto margine

27+29+32+34+37 = voce 118 SP
30+35 = voce 125 SP
38 = voce 126 SP

39 = garanzie, impegni e altri conti d'ordine voce VI
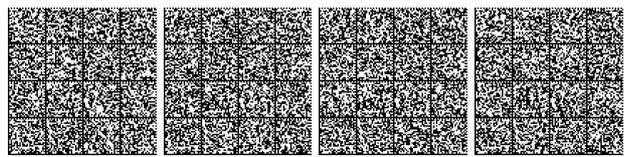
Allegato n. 6 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società…………………………..

Esercizio …………..

(valori in migliaia di euro)

Gestione vita	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	

Istruzioni per la compilazione

Le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:
(90*ter*) = (1) Allegato 6
(95*bis*) = (1) Allegato 6 + (2) Allegato 6
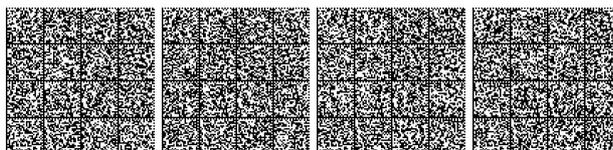
Allegato II

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 28, comma 2, del Regolamento)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione ....

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza ....

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria ....

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione danni

N.	Voce	Riferimento	Importo
(1)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)	
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione	(uguale voci 4 e 6)	
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 7, 8 e 9)	
(4)	Azioni e quote di imprese controllanti	(uguale voce 17)	
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)	
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)	
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)	
(8)	Riserve di rivalutazione	(uguale voce 103)	
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)	
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)	
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)	
(12)	Altre riserve (1)		
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 ( )	
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 ( )	
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)	
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)	
(17)	Azioni preferenziali cumulative (2)		
(18)	Passività subordinate (3)	(comprese nella voce 111)	
(19)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art 23, comma 1, lett. c) del Regolamento	
(20)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		

Voci del conto economico dell'esercizio N

N.	Voce	Riferimento	Importo
(21)	Premi lordi contabilizzati	(uguale voce 1)	
(22)	Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13	(vedi allegato 2)	
(23)	Sinistri pagati: importo lordo	(uguale voce 8)	
(24)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	
(25)	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(26)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	
(27)	Variazione dei recuperi: importo lordo	(uguale voce 11)	
(28)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	
(29)	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(30)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	
(31)	Variazione della riserva sinistri: importo lordo	(da allegato 1)	
(32)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	
(33)	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
(34)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto indicandone di seguito il dettaglio:

.....

.....

.....

.....

.....

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurzioni, specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) .....

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b) .....

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

- prestiti a scadenza fissa .....
- prestiti per i quali non è fissata scadenza .....
- titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari .....

(*) Indicare l'importo della perdita in valore assoluto
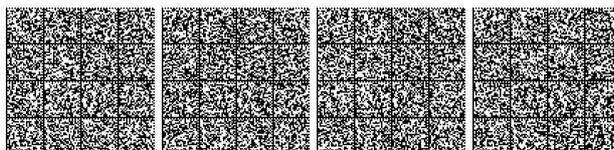
segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N			
(35)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 8)	
(36)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(37)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(38)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 11)	
(39)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(40)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(41)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 1)	
(42)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(43)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
(44)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 8)	
(45)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(47)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 11)	
(48)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(49)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(50)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 1)	
(51)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
	Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):		
(53)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 3: importo lordo	(uguale voce 8)	
(54)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 3: importo lordo	(da allegato 1)	
(55)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 4: importo lordo	(uguale voce 8)	
(56)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 4: importo lordo	(da allegato 1)	
(57)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 5: importo lordo	(uguale voce 8)	
(58)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 5: importo lordo	(da allegato 1)	
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 6: importo lordo	(uguale voce 8)	
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 6: importo lordo	(da allegato 1)	

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)			
(61) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(62) = (9)	riserva legale		
(63)	riserve libere		
	Riporto di utili:		
(64)	utili portati a nuovo non distribuiti (***)		
(65)	utile dell'esercizio non distribuito (***)		
(66)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni		
	di cui:		
(67)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104))		
(68)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(69)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni		
(69*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate		
(69*ter*)	Altri elementi		
(70)	*Totale da (61) a (66), (69bis) e (69ter)*		
(71)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione		
(72) = (3)	Altri attivi immateriali		
(73) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(74) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(74*bis*)	Altre deduzioni		
(75)	*Totale da (71) a (74bis)*		
(76)	**Totale elementi A) = (70) - (75)**		
Elementi B)			
(77)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		
(78)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto		
(79)	**Totale elementi B) = (77)+(78)**		
(80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)* **Totale elementi A) e B) = (76) + (79)**		

(63)= (7) + (8) + (10) + (11) + (12)

(66) = (67) + (68) + (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]

(69bis) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 3

(71) = 0,4 * (2)

(77)= |(19) - (20)| a condizione che |(19) - (20)| <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]

(78)= 0,5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) < = 0,5 *[minore fra (105) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2

(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(81)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio		
	da ripartire:		
(82)	quota inferiore o uguale a 61.300.000 EURO = ... x 0,18 =		
(83)	quota eccedente i 61.300.000 EURO = ... x 0,16 =		
(84)	*Totale a), (82) + (83)*		
(85)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500)		
(86)	*Margine di solvibilità richiesto a) x g), (84) x (85)*		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"			
(87)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(88)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(89)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(90)	Onere dei sinistri		
(91)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) *		
	da ripartire:		
(92)	quota inferiore o uguale a 42.900.000 EURO = ... x 0,26 =		
(93)	quota eccedente i 42.900.000 EURO = ... x 0,23 =		
(94)	*Totale b), (92) + (93)*		
(95)	*Margine di solvibilità richiesto b) x g), (94) x (85)*		

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(96) = (86)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi		
(97) = (95)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(98)	*Risultato più elevato tra (96) e (97)*		
(98*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate..................................		
(98*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..		
(99)	Quota di garanzia: 1/3 di (98*ter*)		
(100)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Codice delle assicurazioni		
(101)	*Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)]*		
(102)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (98ter) e (101)]*		
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1* ...		
(104)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto*		
(105) = (80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile*		
(106) = (105) - (104)	*Eccedenza (deficit)*		

(81) = (21) + [(0,5) * (22)]
(85) = 1 - { [(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] + [(33) + (43) + (52)] } / { [(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] + [(31) + (41) + (50)] }
(87) = (23) + (35) + (44) +(0,5) * [(24) + (36) + (45)] ; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (53) + (55) + (57) + (59)
(88) = (31) + (41) + (50) + (0,5) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (54) + (56) + (58) + (60)
(89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]
(90) = (87) + (88) - (89)
(98*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 3
(98*ter*) = (98) + (98*bis*)
(104) = se (102) > = (103) allora (104) =(102);
se (102) < (103) allora (104)=(103) * [(113) - (59) di allegato 1 di nota integrativa] / [(293) - (239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1. In ogni caso (104) >= (102).

(*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio.

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cùi all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi						
	N	**N-1**	**N-2**	**N-3**	**N-4**	**N-5**	**N-6**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)							
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(4) - per rischi assunti in riassicurazione							
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(8) - per rischi assunti in riassicurazione							
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi							
(11) -ricavi							
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi							
(13) -ricavi							
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)							

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)		voce 31 sez. I
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)**		voce 41 sez. I
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)***		voce 50 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi N-2, N-3, N-4,N-5 (voci 50, 54, 56, 58 sez.I)

*** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato per l'esercizio N-6 (voce 60 sez. I)

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13 **(valori in migliaia di euro)**

		N	N-1	N-2
1	**Premi lordi contabilizzati (1)**			
2	- ramo 11			
3	- ramo 12			
4	- ramo 13			
5	**Sinistri pagati: importo lordo (2)**			
6	- ramo 11			
7	- ramo 12			
8	- ramo 13			
9	**Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3)**			
10	- ramo 11			
11	- ramo 12			
12	- ramo 13			
13	**Variazione dei recuperi: importo lordo (4)**			
14	- ramo 11			
15	- ramo 12			
16	- ramo 13			
17	**Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5)**			
18	- ramo 11			
19	- ramo 12			
20	- ramo 13			
21	**Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6)**			
22	- ramo 11			
23	- ramo 12			
24	- ramo 13			
25	**Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7)**			
26	- ramo 11			
27	- ramo 12			
28	- ramo 13			

(1) Compresi nella voce 1 del conto economico
(2) Compresi nella voce 8 del conto economico
(3) Compresi nella voce 9 del conto economico
(4) Compresi nella voce 11del conto economico
(5) Compresi nella voce 12 del conto economico
(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis
(7) Compreso nella voce 15 del conto economico
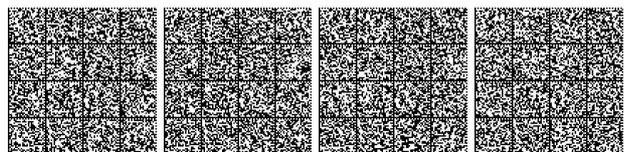
All. n. 2 bis - ramo 11- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.
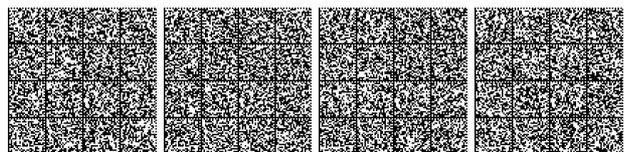
All. n. 2 bis - ramo 12- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.
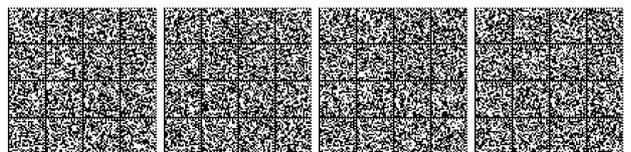
All. n. 2 bis - ramo 13- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 2, del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

(valori in migliaia di euro)

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	*a* Valore di bilancio (5)	*b* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	*c* Requisito patrimoniale (7)	*d* Elementi costitutivi disponibili (8)	*e* Correzioni (9)	*f* (10)	*g = c*f ovvero = c* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	*h = d*f ovvero =d* Quota proporzionale degli elementi (12)	*i = e*f ovvero = e* Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 3

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par.3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 2, del Regolamento

Società..................................

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Gestione danni	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	

Istruzioni per la compilazione

Le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:
(69*ter*) = (1) Allegato 4
(74*bis*) = (1) Allegato 4 + (2) Allegato 4

Allegato 5

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ
DELLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE
(Art. 135 del Regolamento n.33 del 10 marzo 2010)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione ....

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza ....

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria ....

Rami vita...

Rami vita (nel solo caso in cui ricorrano le condizioni dell'art. 44 bis del decreto)..

Le imprese che effettuano il calcolo ai sensi dell'articolo 44 bis del codice delle assicurazioni compilano le sezioni II B e IV
Le imprese per le quali non ricorrono dette condizioni determinano il margine di solvibilità per il lavoro diretto e indiretto utilizzando il prospetto di cui all'allegato I del Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008.

I - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Elementi A)			
(1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato	....	
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(2)	riserva legale	....	
(3)	riserve libere .... *[1]*	....	
	Riporto di utili:		
(4)	utili portati a nuovo non distribuiti	....	
(5)	utile dell'esercizio non distribuito	....	
(6)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il limite del 50% del minore tra l'importo di cui al rigo 65 e 64)		
	di cui:		
(7)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore tra l'importo di cui al rigo 65 e 64)		
(8)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(9)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art.44, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209		
(9 *bis*)	Elementi delle imprese controllate /partecipate		
(9 *ter*)	Altri elementi		
(10)	*Totale da (1) a (6), (9 bis) e (9 ter)*	....	
(11)	Attivi immateriali	....	
(12)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti	....	
(13)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo	....	
(13 *bis*)	Altre deduzioni	....	
(14)	*Totale da (11) a (13bis)*	....	
(15)	***Totale elementi A) (10)-(14)***	....	
Elementi B)			
(16)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	....	
(17)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	....	
(17 bis)	Altri elementi di cui all' articolo 95 comma 1 lett. a) del Regolamento		
(18)	*Totale elementi B) (16) + (17) + (17 bis)*	....	
(19)	**Ammontare del margine disponibile** ***Totale elementi A) + B) = (15)+(18)***		

[1] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo copertura spese impianto ed, in ogni caso, i fondi e le riserve aventi specifica destinazione

[2] Si tratta di azioni preferenziali cumulative e passività subordinate che presentino i requisiti di cui agli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

voce (9 bis) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 1

II A - MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER LA RIASSICURAZIONE DANNI

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi				
(20)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio da ripartire:		....	
(21)	quota inferiore o uguale a 61.300.000 EURO = ...	x 0,18 =	....	
(22)	quota eccedente i 61.300.000 EURO = ...	x 0,16 =	....	
(23)	*Totale a), (21) + (22)*		....	
(24)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni *[3]* (minimo 0,500)			
(25)	*Margine di solvibilità a) x g), (23) x (24)*		....	
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" *[4]*				
(26)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		....	
(27)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		....	
(28)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		....	
(29)	Onere dei sinistri *(26) + (27)-(28)*		....	
(30)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (29) *[5]* da ripartire:		....	
(31)	quota inferiore o uguale a 42.900.000 EURO = ...	x 0,26 =	....	
(32)	quota eccedente i 42.900.000 EURO = ...	x 0,23 =	....	
(33)	*Totale b), (31) + (32)*		....	
(34)	*Margine di solvibilità b) x g), (24) x (33)*		....	
(C) Situazione del margine di solvibilità				
(35) = (25)	Importo del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi		....	
(36) = (34)	Importo del margine in rapporto all'onere medio dei sinistri		....	
(37)	*Margine richiesto per la riassicurazione DANNI (Risultato più elevato tra (35) e (36))*			....

[3] Per sinistri di competenza si intende, per il triennio preso a riferimento per il calcolo, la somma dei sinistri pagati e riservati al netto dei recuperi

[4] Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo.

[5] Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio
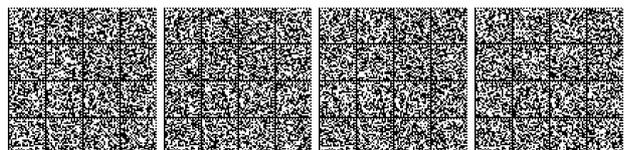
II B - MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER LA RIASSICURAZIONE VITA

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi				
(38)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio da ripartire:		....	
(39)	quota inferiore o uguale a 61.300.000 EURO = ...	x 0,18 =	....	
(40)	quota eccedente i 61.300.000 EURO = ...	x 0,16 =	....	
(41)	*Totale a): (39) + (40)*		....	
(42)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni [6] (minimo 0,500)			
(43)	*Margine di solvibilità a) x g): (41) x (42)*		....	
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi				
(44)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		....	
(45)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		....	
(46)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		....	
(47)	Onere dei sinistri *(44) + (45)-(46)*		....	
(48)	Media annuale: 1/3 di (47) [7] da ripartire:		....	
(49)	quota inferiore o uguale a 42.900.000 EURO = ...	x 0,26 =	....	
(50)	quota eccedente i 42.900.000 EURO = ...	x 0,23 =	....	
(51)	*Totale b): (49) + (50)*		....	
(52)	*Margine di solvibilità b) x g): (42) x (51)*		....	
(C) Situazione del margine di solvibilità				
(53) = (43)	Importo del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi		....	
(54) = (52)	Importo del margine in rapporto all'onere medio dei sinistri		....	
(55)	*Margine richiesto per la riassicurazione VITA (Risultato più elevato tra (53) e (54))*			....

[6] Per sinistri di competenza si intende, per il triennio preso a riferimento per il calcolo, la somma dei sinistri pagati e riservati al netto dei recuperi

[7] Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio

III - RIEPILOGO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'

(56) = (37) + (55)	Ammontare del margine complessivo richiesto........	
(57)	Requisiti patrimoniali delle imprese controllate/partecipate........	
(58)	Importo del margine di solvibilità richiesto........	
(59)	Quota di garanzia: 1/3 di (58)........	
(60)	Quota di garanzia ai sensi dell'art. 66 sexies del Codice delle Assicurazioni........	
(61)	*Quota di garanzia [importo più elevato tra (59) e (60)]*	
(62)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (58) e (61)]*.....	
(63)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1*........	
(64)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio*........	
(65) = (19)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile*	
(66) = (65) - (64)	*Eccedenza (Deficit)*........	

(57) = totale colonna *g* dell'allegato 1.

(58) = (56) + (57)

(64) = se (62) > = (63) allora (64) = (62)
se (62) < (63) allora (64) = (63) * [(113+120) - (59+65) di Stato patrimoniale] / [(293+300) - (239+245) di Stato patrimoniale], detto rapporto non può essere superiore a 1.
In ogni caso (64) >= (62)

IV - RIEPILOGO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(imprese che effettuano il calcolo ai sensi dell'art. 44 bis del Codice delle Assicurazioni)

(67)	*Totale elementi del margine disponibile da prospetto del margine di solvibilità lavoro diretto vita*........	
(68)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita nell'esercizio N*........	
(69)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita nell'esercizio N-1*......	
(70)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita nell'esercizio*........	
(71)	*Ammontare del margine complessivo richiesto per il lavoro diretto e indiretto* ....[8]	
(72) = (67) - (71)	*Eccedenza (deficit)*	

(67) = voce (169) del prospetto del margine di solvibilità del lavoro diretto vita

(68)= (55)

(70)= la voce è determinata in analogia al calcolo della voce 64. In ogni caso 70>=68

(71) = voce (70) + voce (164 ter) del prospetto del margine di solvibilità del lavoro diretto vita, pari almeno alla quota di garanzia di cui all'art. 46 del Codice

[8] Ai fini del computo degli elementi utilizzabili con limitazioni nel margine disponibile (voce 87 dell'Allegato I al Regolamento 19), le imprese effettuano il calcolo con riferimento all'ammontare del margine richiesto e del margine disponibile per il complesso del lavoro diretto e indiretto.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	*a* Valore di bilancio (5)	*b* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)
		Totale				

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità

Esercizio ....

appartenenti al settore finanziario

(valori in migliaia di euro)

c Requisito patrimoniale (7)	*d* Elementi costitutivi disponibili (8)	*e* Correzioni (9)	*f* (10)	*g = c*f ovvero = c* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	*h = d*f ovvero =d* Quota proporzionale degli elementi (12)	*i = e*f ovvero = e* Quota proporzionale delle correzioni (13)

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 1

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par.3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

12A13704

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2012)**, coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una asso-

luta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. È fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-*octies*, comma 4, e 29-*nonies* e 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-*decies* e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione è irrogata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni *contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale* nei casi di cui al presente articolo.

5-bis. *Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies* e 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario:

«Art. 29-*octies (Rinnovo e riesame).* — 1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-*ter*, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'art. 29-*ter*, comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'art. 29-*quater*, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-*quater*, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-*quater*, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-*quater*, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-*quater*, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.

4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.

Art. 29-*nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore).* — 1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera *l)*. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-*bis*), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-*ter*, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-*ter* e 29-*quater* in quanto compatibile.

3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'art. 29-*octies*, comma 5, e dell'art. 29-*quater*, comma 15.

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Art. 29-*decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale).* — 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 3.

3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per
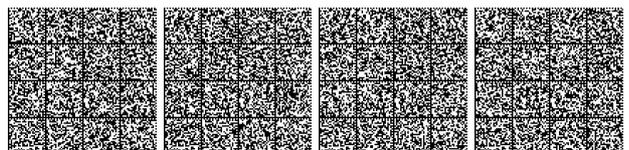
la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'art. 29-*quater*, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'art. 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».

«Art. 29-quattuordecies *(Sanzioni)*. — 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'art. 29-*decies*, comma 1.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'art. 29-*decies*, comma 2.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'art. 29-*quater*, comma 8.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.

10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

Art. 1 - *bis*

Valutazione del danno sanitario

1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Responsabilità nella conduzione degli impianti

1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attività di controllo dell'autorità di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
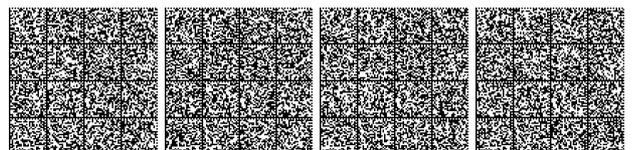
Riferimenti normativi:

— L'art. 29-*decies* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie

1. L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

1-bis. *Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.*

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.

3. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.*

4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6. Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, *con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61*, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. *A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus, il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, supplemento ordinario:

«Art. 23-*ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici - In vigore dal 22 maggio 2012)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

— Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sul-

la riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285.

— Si riporta il testo degli articoli 41 e 43 della Costituzione:

«Art. 41 *(L'iniziativa economica privata è libera).* — Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».

«Art. 43. — A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.».

— La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2001, n. 85, supplemento ordinario.

Art. 3 - *bis*

Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto

1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013-2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione:

a) *delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;*

b) *delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;*

c) *delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia.*

2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302, supplemento ordinario:

«71. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: *a)* per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; *b)* per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario:

«28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-*bis* e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.».

Si riporta il testo dell'art. 15, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
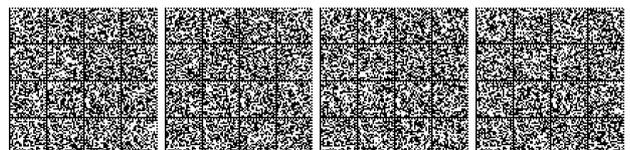
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario:

«20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 34 delle legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario:

«34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.».

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:

«432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

13A00002

Testo del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 2012)**, coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2)**, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013

1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la riduzione *ad un quarto* del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-*bis*, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, *e lettera* b)*, primo e quarto periodo*, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

b) soppressa;

c) soppressa;

d) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
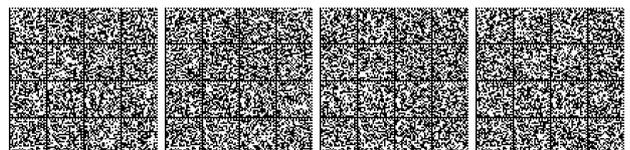
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 18-*bis*, comma 1, primo periodo e 92, primo comma, n. 2 primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 3 giugno 1957).

«Art. 18-*bis*. — 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. *Omissis*».

«Art. 92. — L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) (*omissis*);

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà.

Omissis».

— Si riporta il testo degli articoli 9 comma 2, primo periodo e dell'art. 20, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, e lettera *b)*, primo e quarto periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»:

«Art. 9. (*Omissis*).

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto alla metà.

Omissis».

«Art. 20. (*Omissis*).

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio.

b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento.

Omissis».

— Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2002, n. 4):

«Art. 8. (*Omissis*).

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

(*Omissis*);

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione.

Omissis».

— Si riporta l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139):

«Art. 7. — Non sono eleggibili:

a) i deputati regionali o consiglieri regionali;

b) i presidenti delle Giunte provinciali;

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) [gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale].

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013,

esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti i requisiti di servizio e permanenza all'estero di cui al comma 1, lettera *c)*. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica o tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di re-

voca, per via telematica o tramite telefax, al comune di residenza del dichiarante.

6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

7. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate all'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 4, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, e agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale del comune di Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono dal medesimo delegato proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte del delegato e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo.

12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi as-

segnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 12, lettera *b)*, numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

14. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nella rispettiva urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

c) procede allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate presso l'ufficio elettorale di sezione;

d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 14. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1988, n. 261.

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209).

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, recante: «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 5 novembre 2005, n. 258):

«Art. 1. (*Omissis*).

12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera *a)*, numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

Omissis».

— Per il riferimento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10.

— Si riporta l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(Testo *A)*» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario):

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta l'art. 19, comma 1 e comma 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante: «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2002, n. 4):

«Art. 19. — 1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. (*Omissis*).

3. (*Omissis*).

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'art. 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.».

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» (pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139):

«Art. 25. — Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

Omissis».

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, recante: «Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 2003, n. 109.

Art. 3.

Modifica alla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «ai quali la dichiarazione si riferisce» sono aggiunte le seguenti: «e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1988, n. 261), come modificato dal presente articolo:

«Art. 6. — 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce *e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare*.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.».

Art. 4.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2013, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero

degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. *Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di* euro 1.050.000, *per l'anno 2013. Al relativo onere* si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

13A00001

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Helm AG».

Estratto determinazione n. 740/2012 del 13 dicembre 2012

Medicinale:

IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Titolare A.I.C.:

Helm AG

Nordkanalstrasse 28

20097 Amburgo

Germania

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194011/M (in base 10) 187P2V (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194023/M (in base 10) 187P37 (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194035/M (in base 10) 187P3M (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194047/M (in base 10) 187P3Z (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194050/M (in base 10) 187P42 (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194062/M (in base 10) 187P4G (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194074/M (in base 10) 187P4U (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194086/M (in base 10) 187P56 (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194098/M (in base 10) 187P5L (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194100/M (in base 10) 187P5N (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194112/M (in base 10) 187P60 (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

A.I.C. n. 042194124/M (in base 10) 187P6D (in base 32)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

A.I.C. n. 042194136/M (in base 10) 187P6S (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194148/M (in base 10) 187P74 (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194151/M (in base 10) 187P77 (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194163/M (in base 10) 187P7M (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194175/M (in base 10) 187P7Z (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194187/M (in base 10) 187P8C (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194199/M (in base 10) 187P8R (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194201/M (in base 10) 187P8T (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194213/M (in base 10) 187P95 (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194225/M (in base 10) 187P9K (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194237/M (in base 10) 187P9X (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194249/M (in base 10) 187PB9 (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

A.I.C. n. 042194252/M (in base 10) 187PBD (in base 32)

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

A.I.C. n. 042194264/M (in base 10) 187PBS (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194276/M (in base 10) 187PC4 (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194288/M (in base 10) 187PCJ (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194290/M (in base 10) 187PCL (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194302/M (in base 10) 187PCY (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194314/M (in base 10) 187PDB (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194326/M (in base 10) 187PDQ (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194338/M (in base 10) 187PF2 (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194340/M (in base 10) 187PF4 (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194353/M (in base 10) 187PFK (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194365/M (in base 10) 187PFX (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194377/M (in base 10) 187PG9 (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

A.I.C. n. 042194389/M (in base 10) 187PGP (in base 32)

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

A.I.C. n. 0421942391/M (in base 10) 187PGR (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compressa rivestita con film.

COMPOSIZIONE:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

150 mg di irbesartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;
300 mg di irbesartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;
300 mg di irbesartan e 25 mg di idroclorotiazide.

Eccipienti:

Contenuto compressa:
lattosio monoidrato
cellulosa microcristallina
croscarmellosa sodica
silice colloidale anidra
povidone K25
ipromellosa
magnesio stearato

Rivestimento compressa:
diossido di titanio (E171)
macrogol (3350)
ossidi di ferro rosso (E172)
FD&C Giallo #6 Giallo Tramonto FCF in alluminio (E110)
alcool polivinile (parzialmente idrolizzato)
talco

PRODUZIONE, RILASCIO E CONTROLLO DEI LOTTI, CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:

Bluepharma, Industria Pharmaceutica S.A.
S. Martinho do Bispo, 3040-316 Coimbra
Portogallo

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

sintesi irbesartan

Teva API India Ltd (HOLDER)
A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area Bijnor Road Gajraula 244 235 Distt. J.P. Nagar (U.P.)
India

Zhejiang Huahai
Xunqiag Linhai, Zhejiang 317024
Cina

sintesi idroclorotiazide

Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.
Via Cucchiari n. 17
Italia

sito produttivo:
Via Curiel, 34 I-20067, Paullo, Milano
Italia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

La terapia di associazione a dosaggio fisso è indicata nei pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dall'irbesartan o dall'idroclorotiazide da soli.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194035/M (in base 10) 187P3M (in base 32)

Classe di rimborsabilità:

A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 3,73

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 7,00

Confezione:

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194163/M (in base 10) 187P7M (in base 32)

Classe di rimborsabilità:

A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 5,04

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 9,45

Confezione:

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 042194290/M (in base 10) 187PCL (in base 32)

Classe di rimborsabilità:

A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 5,04

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 9,46

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13639

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 685/2012 del 20 novembre 2012 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Helm».

L'estratto relativo alla determinazione n. 685/2012 del 20 novembre 2012 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale 283 del 4 dicembre 2012 viene annullato e sostituito dall'estratto relativo al medicinale per uso umano IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG n. 740/2012 del 13 dicembre 2012.

12A13640
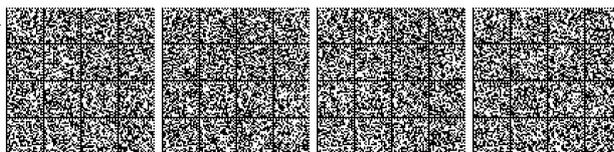
Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 626/2012 del 19 ottobre 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Teva».

Nell'estratto della determinazione n. 626/2012 del 19 ottobre 2012 relativa al medicinale per uso umano RABEPRAZOLO TEVA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 2012 serie generale n. 260, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Inchiostro di stampa:

Gommalacca

Ossido di ferro nero (E172)

Alcol N-butilico

Acqua purificata

Spirito metilato industriale

Glicole propilenico

2-propanolo

Etanolo 96%

leggasi:

Inchiostro di stampa:

gommalacca

ossido di ferro nero (E172)

glicole propilenico

idrossido di ammonio

12A13645

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI VITERBO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di Commercio di Viterbo con delibera n. 10/66 del 29 novembre 2012 ha nominato Conservatore del Registro delle Imprese il dott. Marco Faregna a decorrere dal 1° dicembre 2012, in sostituzione del Segretario Generale dott. Francesco Monzillo.

12A13647

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto della società Tessenderlo Italia S.r.l., in Pieve Vergonte.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN 0000221 del 12 dicembre 2012, si è provveduto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Società Tessenderlo Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 09921480159, con sede legale in Treviglio (Bergamo), via Bergamo 121 - 24047 Treviglio (Bergamo), per l'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Pieve Vergonte (VB) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

12A13656

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto della società Yara Italia S.p.A., in Ravenna.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC - MIN 0000220 del 12 dicembre 2012, si è provveduto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Società Yara Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 01974300921 con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 57 - 20159 Milano, per l'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Ravenna ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

12A13657

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita Maria SS. delle Grazie, in Baronissi

Con decreto del Ministero dell'interno in data 11 dicembre 2012, viene estinta la Confraternita Maria SS. delle Grazie, con sede in Baronissi (SA), loc. Antessano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con sede in Salerno.

12A13643

Estinzione della Confraternita dal titolo Gonfalone dei morti e SS. Salvatore, in Fisciano

Con decreto del Ministero dell'interno in data 11 dicembre 2012, viene estinta la Confraternita dal titolo Gonfalone dei morti e SS. Salvatore, con sede in Fisciano (SA), loc. Lancusi.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con sede in Salerno.

12A13644

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante: «Misure urgenti per la ridefinizione di rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale».

Il decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante: «Misure urgenti per la ridefinizione di rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 2012.

Si comunica che, a decorrere dal 19 dicembre 2012, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'articolo 1, comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicata nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 2012.

13A00060
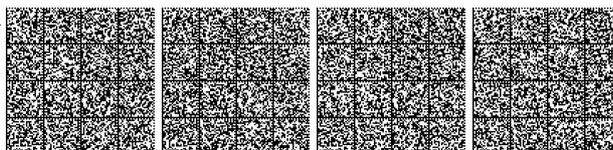
MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidi medico chirurgici di taluni medicinali per uso veterinario

Con il decreto n. DGFDM-VII/ 1698-1672-1702-1703 del 7 dicembre 2012 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio dei sotto indicati presidi medico chirurgici:

FORACTOL AMBIENTE reg. 12970;

STERIODINA reg. 10980;

STERIODINA CONC. reg. 10981;

STERIODINA VET reg. 10950.

Motivo della revoca: rinuncia della società Formevet S.r.l., con sede legale in via Savona n. 97 - 20149 Milano - codice fiscale n. 03707670968.

12A13638

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nomina del Commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 dicembre 2012, il Prof. Pietro Antonio Varesi è stato nominato Commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it

12A13713

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «FAL OYSTER»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 384 del 13 dicembre 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «FAL OYSTER»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A13407

Domanda di registrazione della denominazione «SAINT-MARCELLIN»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 384 del 13 dicembre 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi - «SAINT-MARCELLIN»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A13408

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 128 del 23 novembre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 128 del 23/11/2012 ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo all'Intervento ex O.P.C.M. 3974/2011 - O.P.G.R. 3/2012 R2-14 «Ripristino dissesto a valle della strada comunale di Teglia - Castagnetoli e ripristino viabilità comunale per la frazione Serola (MS)»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 69 del 12/12/2012 parte prima.

12A13646

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-02) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
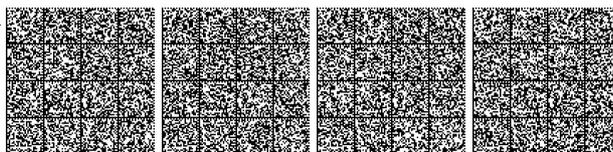
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.